

# ROBIN

WWW.FEDERCONSUMATORI.IT



SPECIALE  
2005

MENSILE DELLA FEDERCONSUMATORI - FEDERAZIONE NAZIONALE DI CONSUMATORI E UTENTI VIA PALESTRO, 11 00185 ROMA - TEL. 06.420 20 759/63



## *Guida alla conciliazione R.C. Auto Informazioni sulla normativa e sull'accordo ANIA.*

una guida pratica alle procedure  
di risarcimento per l'utente r.c. auto

- ✓ Il nuovo accordo tra ASSOCIAZIONI dei CONSUMATORI ed ANIA
- ✓ Le tipologie di tariffe: bonus-malus, franchigia, fissa e altre tariffe.
- ✓ Il risarcimento del danno
- ✓ Le compagnie di assicurazioni telefoniche e via internet.

# SOMMARIO

- 3** Introduzione
- 4** **1. L'accordo tra ASSOCIAZIONI dei CONSUMATORI ed ANIA**  
(Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione).
- 4** **2. Testo integrale del Regolamento di Conciliazione.**
- 6** **3. Scheda riassuntiva della procedura di Conciliazione**
- 7** **4. Servizio tutela degli utenti R. C. Auto: Consigli utili per i consumatori**  
(a cura dell'ISVAP).
- 11** **5. Nozioni generali sul contratto di assicurazione.**
- 11** **6. La durata del contratto**
- 12** **7. Compagnie assicuratrici e loro obbligo a contrarre.**
- 12** **8. Le esclusioni e le limitazioni di responsabilità.**
- 12** **9. Le tipologie di tariffe: bonus-malus, franchigia e altre tariffe.**
- 13** **10. Le garanzie e coperture accessorie.**
- 13** **11. La sospensione temporanea della polizza.**
- 13** **12. Il diritto di conservazione della classe di merito maturata.**
- 14** **13. Il risarcimento del danno.**
- 15** **14. Il fondo per le vittime della strada.**
- 15** **15. L'accesso agli atti delle imprese di assicurazione sui sinistri.**
- 16** **16. Il modello blu (constatazione amichevole dei danni) e le novità del nuovo CID.**
- 17** **17. Incidenti stradali all'estero o con veicoli esteri: a chi rivolgersi per chiedere il risarcimento dei danni.**
- 17** **18. Le compagnie di assicurazioni telefoniche e via internet.**
- 18** **19. Essenziali nozioni sulla legislazione.**
- 20** **Modulistica**

Mensile della Federconsumatori  
Federazione nazionale consumatori e utenti

Direttore responsabile  
Rosario Trefiletti

Redazione  
Tiziana Danese, Viola Conti  
A questo numero hanno collaborato:  
Avv. ti Vanna Pizzi e Carla Croce

Redazione - Via Palestro, 11 00185 Roma -  
Tel. 06.42020759 - 06.42020755  
federconsumatori@federconsumatori.it  
www.federconsumatori.it

Proprietà Federconsumatori Reg. Trib. di Roma  
n. 421 del 28/6/90

Finito di stampare nel Dicembre 2005  
Grafica: Bit One Solution s.r.l.  
Via Salvatore Lo Bianco, 40 - 00188 Roma  
Stampa: Tipografia Art. Aldo Palombi s.n.c.  
Via Vincenzo Sartori, 80 - 00166 Roma



**L'ASSOCIAZIONE** è convenzionata con la CGIL: collabora con le Istituzioni Comunitarie (Commissione Servizio Politica dei Consumatori; Parlamento Europeo; Comitato Economico e Sociale).

**ISCRIZIONE** Il tesseramento avviene su base territoriale presso le sedi dell'organizzazione.

## SERVIZI

Centro di assistenza e consulenza ai consumatori in tutti i maggiori centri urbani ed in alcuni centri minori, servizio giuridico legislativo pubblicazione del mensile "Robin".

## Numeri Utili

**ALLARME CIARLATANI**  
allarمة.ciarlatani@libero.it

**SOS Turista**  
Tel .059-206557  
Fax 059-206659  
info@sosvacanze.it

# Guida alla conciliazione R.C. Auto

## Informazioni sulla normativa e sull'accordo ANIA.

a cura di Avv. ti Vanna Pizzi e Carla Croce

### Introduzione

**N**egli ultimi anni il settore assicurativo ha indotto le associazioni di consumatori a compiere numerosi sforzi al fine di tutelare i diritti dei consumatori. Infatti sempre più spesso gli utenti si rivolgono e affidano alle associazioni la gestione delle controversie che insorgono con le compagnie di assicurazione. In tal senso si ricordano alcune situazioni come la vicenda che vide coinvolte nella formazione di un cartello teso al rialzo delle tariffe, gran parte delle compagnie di assicurazioni, cartello poi sanzionato dall'Antitrust con apposita delibera. Da quest'ultima derivarono copiose richieste di rimborso da parte dei consumatori, i quali in sede giudiziaria richiedevano la restituzione di parte dei premi pagati poiché erano stati raddoppiati per un periodo pari a sei anni. Tale procedura è stata poi inibita da una apposita legge ad hoc, con la quale è stato reso difficoltoso il pieno soddisfacimento dei diritti in sede giudiziale; ed ancora si richiamano le azioni intraprese contro le singole compagnie, contro l'Ania ed il Ministero delle Attività Produttive dovute soprattutto alle numerose segnalazioni che giungono alle sedi nazionali e territoriali delle associazioni in merito alla crescita costante dei premi.

Da questo retroterra è scaturito un importante accordo di conciliazione tra le associazioni e l'Ania, operativo dal 1° luglio 2004 che la finalità di snellire il contenzioso e di ridurre le lungaggini soprattutto relative ai tempi per il risarcimento.

Pertanto, visti i vantaggi tangibili che derivano da tale accordo le associazioni dei consumatori hanno il dovere di informare, oltre che il compito e l'in-

teresse, tutti i consumatori-assicurati, in merito alle novità introdotte nel settore e di diffondere una cultura assicurativa più ampia possibile, allo scopo di servire da indirizzo e guida per la risoluzione delle controversie sul nascere.

I consumatori devono quindi avere tutte le conoscenze necessarie per muoversi nel settore assicurativo, conoscendo concretamente i propri diritti, tale è la finalità dell'elaborazione della presente guida che si prefigge di rendere consapevoli gli assicurati degli strumenti e dei diritti di cui godono in tale settore.

Si specifica, comunque che le associazioni dei consumatori sono sempre a completa disposizione per chiarimenti, nonché per informazioni sulle novità legislative.

A tal uopo è necessario infatti segnalare l'entrata in vigore in Italia il Codice della Assicurazioni.

Approvato dal Consiglio dei Ministri venerdì 2 settembre, il decreto legislativo ha di fatto trasformato in un "Testo unico" il lavoro di riordino di tutta la disciplina del settore assicurativo. I complessivi 355 articoli- riuniti in diciannove titoli- accorpano e rivisitano, tra molte novità, le oltre 1000 norme (compresi due decreti regi del 1922 e del 1925) che hanno regolato sinora le imprese assicurative e i loro rapporti con investimenti e utenti.

Dunque, non solo un semplice riordino ma un intervento destinato a incidere concretamente sull'assetto societario delle compagnie, sui procedimenti di rimborso delle RC Auto, sul ruolo degli avvocati nelle liquidazioni ma anche su standard di trasparenza nella gestione dei bilanci, così come nelle strutture dei contratti e delle polizze. Sotto la lente di un effettivo rafforzamento del ruolo e dei compiti dell'istituto di vigilanza Isvap.

### I tempi.

Secondo l'articolo 355 del Codice, il decreto legislativo entrerà in vigore dal 1° gennaio 2006, ma in caso di adozione dei regolamenti di attuazione sono previsti 24 mesi. Un capitolo a parte riguarda invece l'indennizzo diretto, la cui efficacia applicativa è demandata a un decreto da emanare entro 90 giorni dal 1° gennaio, dunque ai primi di aprile del nuovo anno.

### L'indennizzo diretto tra attesa e polemiche.

E' la novità più attesa dagli utenti. Il Codice delle assicurazioni, all'art.149, prevede al momento l'obbligo per le Compagnie di provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa assicurativa del veicolo responsabile dell'incidente e l'obbligo di risarcire i danni nel termine di quindici giorni dall'accettazione dell'offerta o dal rifiuto da parte dei danneggiati. Se i danneggiati non faranno pervenire alcuna risposta all'assicuratore, quest'ultimo dovrà comunque corrispondere la somma offerta, che sarà imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.

### Il danno biologico.

Sulla liquidazione del danno biologico, il Codice riprende diverse disposizioni già vigenti ma con una novità di particolare rilevanza.

Nel Codice il danno biologico è definito come "la lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato indipendentemente da

eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito". Il Codice delle assicurazioni interviene anche in materia di "risarcimento del terzo trasportato"

### **Il risarcimento del trasportato.**

La norma del Codice dispone che, "salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito", il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dalla compagnia di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro nei limiti del massimale minimo in vigore al momento del sinistro. Per l'eventuale maggior danno, il trasportato potrà agire nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile, "se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore quello minimo".

Questo a prescindere dall'accertamento della effettiva responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

### **1. L'accordo tra ASSOCIAZIONI dei CONSUMATORI ed ANIA**

(Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione).

Il 18 marzo 2004 un nutrito gruppo di Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto con l'ANIA il protocollo sulla procedura di conciliazione relativa alle controversie nascenti dai sinistri r. c. auto. La procedura è operativa a decorrere dal 1° luglio 2004. La finalità di tale accordo è duplice ed attiene al raggiungimento sia della riduzione del contenzioso che il miglioramento dei rapporti tra compagnie assicurative ed automobilisti.

Tale procedura costituisce una grande svolta in tema di risoluzione dei conflitti, nei quali gli automobilisti e le compagnie assicurative assumono posizioni contrapposte poichè hanno vedute molto distanti in merito al risarcimento del danno.

Ora con l'accordo di conciliazione si prevede una procedura con meccanismi certi, rapidi ed efficaci per giungere ad una definizione soddisfacente della controversia. La procedura prevede altresì la massima libertà per l'as-

sicurato insoddisfatto del risultato raggiunto di rivolgersi ad una delle associazioni dei consumatori che aderiscono alla conciliazione. In questa ipotesi una volta valutato il caso da parte dell'associazione e se sarà ritenuto fondato, lo stesso verrà discusso in Commissione di conciliazione composta da un rappresentante dell'associazione munito di mandato conferito dal consumatore e da un rappresentante della compagnia di assicurazione. La Commissione dovrà decidere entro 30 giorni. Tale procedura sarà operativa per le richieste di risarcimento r. c. auto fino a € 15.000,00 (oltre il 90% di tutti i sinistri r. c. auto in Italia).

### **2. Testo integrale del Regolamento di Conciliazione.**

Per maggior chiarezza espositiva si riporta il testo integrale del regolamento del 18 marzo 2004 (ANIA - ASSOCIAZIONI dei CONSUMATORI).

#### **Regolamento di Conciliazione**

##### **Art.1 Operatività e condizioni di utilizzo della procedura di conciliazione**

Oggetto della procedura di conciliazione sono le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo RCA, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 EURO.

Può accedere alla procedura di conciliazione il consumatore:

- che abbia già presentato reclamo direttamente o tramite un'associazione dei consumatori aderente alla procedura presso le strutture a ciò deputate dell'impresa di assicurazione aderente alla procedura e ne abbia ricevuto una risposta ritenuta insoddisfacente oppure non abbia ottenuto alcuna risposta dall'invio del reclamo trascorsi 30 giorni, ovvero 15 giorni nel caso di reclamo presentato per il tramite di una associazione dei consumatori;
- che, in relazione all'oggetto della conciliazione, non si sia già rivolto alla magistratura e non incarichi altri soggetti a rappresentarlo verso la compagnia.

Per accedere alla procedura di conciliazione il consumatore si rivolge ad una delle associazioni dei consumatori aderenti alla procedura, a cui indirizza la richiesta di conciliazione comprensiva di mandato a transigere utilizzando il modulo di cui all'art. 6.

liazione il consumatore si rivolge ad una delle associazioni dei consumatori aderenti alla procedura, a cui indirizza la richiesta di conciliazione comprensiva di mandato a transigere utilizzando il modulo di cui all'art. 6.

##### **Art. 2 Istruzione della richiesta di conciliazione**

L'associazione dei consumatori, ricevuto il "modulo di richiesta di conciliazione",

- verifica la presenza delle condizioni di ammissibilità di cui all'art.1;
- analizza il caso valutando la documentazione presentata dal consumatore, ed in particolare la risposta dell'impresa al reclamo;
- verifica se esistono i presupposti per dare seguito alla richiesta di conciliazione ed in particolare se sullo stesso caso sia già intervenuto un tentativo di conciliazione o sia stata interessata altra associazione.

L'associazione richiede in qualsiasi momento informazioni e ragguagli sul caso in esame presso l'apposita struttura dell'impresa, ovvero al consumatore.

##### **Art.3 Commissione di conciliazione**

La commissione di conciliazione è formata da un rappresentante dell'impresa di assicurazione e da un rappresentante dell'associazione dei consumatori che ha ricevuto la domanda di conciliazione.

##### **Art.4 La procedura di conciliazione**

Il rappresentante dell'impresa ed il rappresentante dell'associazione dei consumatori possono decidere di discutere e risolvere il caso per le vie brevi ed in via informale, preliminarmente alla formalizzazione della domanda di conciliazione.

Qualora il caso non venga risolto in tale maniera a causa della sua complessità, la procedura deve essere formalizzata.

La procedura di conciliazione si intende formalmente instaurata nella data in cui all'impresa perviene la domanda di conciliazione, redatta in conformità di quanto disposto dall'art. 6, ad essa inviata dall'associazione dei consumatori che l'ha ricevuta ed ha svolto le attività di cui all'art. 2.

Dopo la presentazione della domanda

di conciliazione, i componenti della commissione di conciliazione hanno accesso, nei limiti di legge, alle informazioni e dati contrattuali in possesso dell'impresa e pertinenti al tentativo di conciliazione in corso, con congruo anticipo rispetto alle riunioni della commissione.

Con la sottoscrizione della domanda di conciliazione il consumatore si impegna ad accettare integralmente il contenuto dell'eventuale verbale di conciliazione quale espressione della propria volontà contrattuale. Prima della sottoscrizione del verbale di conciliazione il rappresentante del consumatore informa il proprio assistito dei termini della conciliazione e non procede a sottoscrizione senza preventivo accordo.

La commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione della controversia entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'impresa. A tal fine la commissione si riunisce anche a distanza.

Nell'esperire il tentativo di conciliazione, i componenti della commissione rappresentano, ciascuno sulla base di un pieno ed esclusivo mandato a transigere, rispettivamente la posizione del consumatore parte nella controversia e la posizione dell'impresa.

Le riunioni della commissione di conciliazione non sono pubbliche. Compatibilmente con il sistema di contatto utilizzato, il consumatore potrà essere ascoltato dalla commissione stessa prima dell'inizio delle riunioni.

Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, il procedimento si conclude con la sottoscrizione, da parte dei componenti la commissione, di un verbale di conciliazione avente l'efficacia di un accordo transattivo.

Nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, i componenti della commissione ne daranno atto, sottoscrivendo a conclusione del procedimento il modulo di mancato accordo di cui all'art. 7. L'associazione di consumatori dovrà

inviare al consumatore copia del verbale di conciliazione o del modulo di mancato accordo al recapito indicato dal consumatore sulla domanda di conciliazione.

Tutte le informazioni di cui i componenti della commissione di conciliazione vengono in possesso nel corso della procedura devono considerarsi riservate.

Alla conclusione del processo conciliativo, sia nel caso di discussione informale che in quello di discussione formale, l'associazione dei consumatori e l'impresa completano la catalogazione del caso secondo lo schema di catalogazione.

#### **Art.5 Costo del tentativo di conciliazione**

La procedura di conciliazione non comporta oneri per il consumatore, fatta salva l'eventuale iscrizione all'associazione a cui conferisce il proprio mandato.

#### **Art.6 Il contenuto del modulo di richiesta di conciliazione**

lo sottoscritto, (nome)..... (cognome) .....  
nato il ..... a ..... residente in via .....  
città ..... provincia.....  
CAP .....  
Recapito telefonico..... Polizza n. ....  
N. sinistro .....  
presso l'impresa.....  
Avendo inoltrato il reclamo in data .....(allegare il reclamo inoltrato),

**•avendo ricevuto dall'impresa la risposta allegata, essendo insoddisfatto di tale risposta per le seguenti ragioni:**

---



---

ovvero,

**•non avendo ricevuto risposta al reclamo allegato dopo 30 giorni dalla sua presentazione,  
•non avendo ricevuto risposta al reclamo allegato - presentato tramite un'associazione dei consumatori - dopo 15 giorni dalla sua presentazione,**

non essendomi rivolto alla magistratura, non avendo conferito incarico a terzi in relazione all'oggetto del tentativo di conciliazione, chiedo l'esperimento del tentativo di conciliazione mediante la procedura contemplata dall'intesa ANIA/Associazioni dei consumatori, secondo il regolamento allegato e da me accettato, al fine di porre in via transattiva la controversia sopra descritta.

Accetto la composizione della Commissione di conciliazione, formata dal rappresentante dell'impresa assicuratrice ..... e dal rappresentante dell'Associazione dei consumatori

.....,  
signor ....., da me designato ed al quale conferisco mandato pieno a transigere la controversia di cui sopra.

Delego, ai sensi della legge 675/96, la Commissione di conciliazione ad accedere a tutti i documenti ed a ricevere per mio conto i dati personali anche sensibili, attinenti al tentativo di conciliazione.

Ai fini dello svolgimento della procedura di conciliazione, eleggo domicilio presso la sede dell'Associazione ..... ed indico di seguito l'indirizzo presso cui desidero ricevere il verbale di avvenuta conciliazione ovvero l'avviso di mancato accordo:.....

(Luogo e data).....

Firma

Si allega ulteriore documentazione

- 1.
- 2.

\_\_\_\_\_

A tergo del modulo viene riprodotto il regolamento di conciliazione.

### **Art.7** **Il contenuto del modulo di mancato accordo**

.....  
.....

Si da atto che in data ..... la commissione di conciliazione non ha trovato una soluzione consensuale al caso da essa sottoposto dal signor ..... con richiesta presentata in data ....., nei confronti dell'impresa assicuratrice ....., avente ad oggetto il sinistro n. ....

### **3. Scheda riassuntiva della procedura di Conciliazione**

Il consumatore avanza, per iscritto formale reclamo alla compagnia di assicurazione interessata dal sinistro;

1 il reclamo può essere avanzato direttamente dal consumatore - assicurato (si consiglia di effettuarlo con lettera raccomandata A/R o fax seguito da raccomandata), in modo da poter conoscere con precisione la data di presentazione;

2 il reclamo può essere presentato dall'associazione dei consumatori prescelta dall'utente, alla quale deve conferire mandato di rappresentanza ed assistenza;

3 l'impresa di assicurazione ha trenta giorni di tempo, a partire dalla data di ricezione del reclamo, per dare una risposta per iscritto, qualora il consumatore abbia scelto di presentare il reclamo personalmente, mentre ha solo quindici giorni nel caso in cui il reclamo è stato presentato, a mezzo dell'associazione dei consumatori;

4 se la risposta dell'impresa di assicurazione è soddisfacente il procedimento si conclude;

5 nel caso, invece, che vi sia una risposta insoddisfacente o non vi sia alcuna risposta da parte dell'assicurazione, il consumatore presenta la Domanda di Conciliazione all'associazione dei consumatori, che istruisce la pratica, al fine di esperire il tentativo di conciliazione, con le modalità descritte nel regolamento di conciliazione sopra riportato integralmente.

## 4. Servizio tutela degli utenti R. C. Auto: Consigli utili per i consumatori

(a cura dell'ISVAP).

- 1) Il consumatore deve superare la tradizionale vischiosità che lo lega al suo assicuratore per ricercare il prodotto più adatto alle sue esigenze: la valutazione della congruità del prodotto va effettuata in relazione ai massimali di garanzia R.C. auto, alle condizioni contrattuali, con particolare riferimento alle clausole di esclusione e rivalsa, all'esistenza di garanzie accessorie rispetto alla R.C. auto (incendio/furto, atti vandalici, tutela giudiziaria, ecc..) e, ovviamente, al premio di tariffa previsto.
- 2) Allo scopo di assicurare trasparenza e concorrenza nell'assolvimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore e dei natanti la l. n. 273/2002 dispone che vengano resi noti premi e condizioni contrattuali generali e speciali, sia all'interno dei punti vendita che mediante i siti Internet delle imprese. L'utente potrà ottenere preventivi personalizzati gratuiti e vincolanti per le imprese e prendere visione della documentazione necessaria ad effettuare una valutazione globale del prodotto e confrontarlo con le differenti proposte presenti sul mercato.
- 3) Per facilitare l'accesso ai siti Internet da parte degli utenti, l'ISVAP ha predisposto un elenco degli indirizzi web delle Compagnie con attivazione di un link a cui è possibile accedere cliccando sulla voce "Preventivi per R. C. auto".
- 4) Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 11 della legge n. 990/1969 le imprese sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate.
- 5) Per i contratti c.d. a "scadenza secca", ovvero privi della clausola di tacito rinnovo, non sussiste a carico dell'impresa alcun obbligo di comunicazione dell'aumento del premio né di disdetta.

6) Adeguamento del premio nei contratti a tacito rinnovo: le Compagnie devono fornire comunicazione dell'aumento del premio in base alle modalità disciplinate dalle condizioni di contratto. Per i contratti che prevedono l'obbligo della comunicazione al domicilio dell'assicurato, la Compagnia deve inviare una comunicazione scritta entro il termine previsto dal contratto con l'indicazione precisa della variazione del premio. In mancanza di tale comunicazione o nel caso in cui questa sia pervenuta tardivamente, la Circolare ISVAP n. 235 del Gennaio 1995, stabilisce che il contratto in corso debba essere rinnovato al precedente premio di tariffa. In altri casi i contratti prevedono che la comunicazione della variazione tariffaria avvenga mediante affissione in Agenzia.

7) Disdetta nei contratti a tacito rinnovo: nel caso in cui le condizioni contrattuali prevedano la comunicazione al domicilio dell'assicurato del premio previsto per la nuova annualità assicurativa, il contraente che non ritenga di accettare il nuovo premio, ha la possibilità di inviare disdetta, mediante raccomandata o telefax, fino a trenta giorni prima della scadenza contrattuale, altrimenti il contratto si intenderà tacitamente rinnovato. In caso di disdetta la garanzia assicurativa non opera nel periodo di "tolleranza" di quindici giorni successivi alla scadenza del contratto che, pertanto, cessa di avere efficacia il giorno stesso della scadenza.

Nel caso in cui l'aumento tariffario non derivante dall'applicazione del malus - sia superiore al tasso programmato d'inflazione (per il 2004 è l'1,1%), la disdetta potrà in ogni caso esser inoltrata, con le medesime formalità, sino al giorno di scadenza del contratto.

Nel caso in cui le condizioni contrattuali prevedano, come modalità di comunicazione dell'adeguamento del premio, la semplice affissione in Agenzia, il contratto consente all'assicurato di esercitare la disdetta anche nei quindici giorni successivi alla scadenza e la garanzia cesserà di avere effetto alle ore 24 del giorno della comunicazione.

In assenza di comunicazione il contratto si risolverà alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza.

8) Si rammenta che anche la società può legittimamente evitare il tacito rinnovo del contratto inviando disdetta, nei termini e secondo le modalità da questo previste; tuttavia l'assicurato, qualora intenda assicurarsi nuovamente con la società che ha inviato la disdetta, potrà presentare all'impresa una nuova proposta assicurativa che, in virtù dell'obbligo a contrarre sancito dall'art. 11 L. 990/69, dovrà essere obbligatoriamente accolta.

9) Attestazione sullo stato del rischio: l'assicurato che ne faccia richiesta (o la persona da lui regolarmente delegata) ha diritto al rilascio dell'attestato che la società ha l'obbligo di porre a sua disposizione presso l'Agenzia o l'Ufficio ove è stato stipulato il contratto, almeno tre giorni lavorativi precedenti alla scadenza contrattuale. Nel caso di polizze vendute a distanza (tramite telefono o Internet) l'attestazione deve pervenire al domicilio indicato dal contraente almeno tre giorni prima della scadenza contrattuale. Tale documento, contenente l'indicazione dei sinistri provocati negli ultimi cinque anni, deve, altresì, riportare l'indicazione della "classe di merito" di assegnazione e quindi consente all'assicurato, che intenda cambiare impresa di assicurazioni, di portare con sé la propria storia assicurativa.

Per maggiori informazioni contattare un'associazione dei consumatori o, in subordine, il Servizio Tutela degli Utenti dell'ISVAP al n. 06 42133000 dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, il venerdì dalle ore 9.30 alle 13.30 o inoltrare un esposto all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00197 Roma, telefax. n. 06.42133206

## 18. Elenco delle imprese che esercitano l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti.

ALA ASSICURAZIONI  
SOCIETA' X AZIONI - DANNI

[www.ala-assicurazioni.it](http://www.ala-assicurazioni.it) VIA COMUNE ANTICO, 43-20125 MILANO

ALLIANZ SUBALPINA

ALLIANZ SUBALPINA S.P.A. SOCIETA' DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MISTA

[www.allianzsubalpina.it](http://www.allianzsubalpina.it) VIA ALFIERI, 22-10121 TORINO

ANTONVENETA ASSICURAZIONI

ANTONIANA VENETA POPOLARE ASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI

[www.antonvenetaassicurazioni.it](http://www.antonvenetaassicurazioni.it) LARGO UGO IRNERI, 1-34123 TRIESTE

ARCA ASSICURAZIONI

ARCA ASSICURAZIONI S.P.A - DANNI

[www.arcadiret.com](http://www.arcadiret.com) VIA SAN MARCO, 48-37138 VERONA

ASSICURATRICE ITAL. DANNI

ASSICURATRICE ITALIANA DANNI S.P.A. - DANNI

[www.assicuratriceitalianadanni.it](http://www.assicuratriceitalianadanni.it) CORSO ITALIA, 23-20122 MILANO

ASSICURATRICE VAL PIAVE

ASSICURATRICE VAL PIAVE S.P.A. - DANNI

[www.valpieve.it](http://www.valpieve.it) VIA MEDAGLIE D'ORO, 60-32100 BELLUNO

ASSICURAZIONI GENERALI

ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI - DANNI

[www.generali.it](http://www.generali.it) PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI, 2-34132 TRIESTE

ASSIMOCO

ASSIMOCO S.P.A. COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - DANNI

[www.assimoco.com](http://www.assimoco.com) MOVIMENTO COOP. VIA CASSANESE, 224 MILANO OLTRE-20090 SEGRATE

ASSITALIA

ASSITALIA - LE ASSICURAZIONI D'ITALIA S.P.A. - DANNI

[www.assitalia-assicurazioni.it](http://www.assitalia-assicurazioni.it) CORSO D'ITALIA, 33-00198 ROMA

AUGUSTA ASSICURAZIONI

AUGUSTA ASSICURAZIONI - DANNI

[www.augustaassicurazioni.it](http://www.augustaassicurazioni.it) VIA O. MORGARI, 19-10125 TORINO

AURORA ASSICURAZIONI S.P.A

AURORA ASSICURAZIONI S.P.A. - MISTA

[www.auroraassicurazioni.it](http://www.auroraassicurazioni.it) VIA LEOPARDI, 15-20100 MILANO

AXA ASSICURAZIONI

AXA ASSICURAZIONI S.P.A. - MISTA

[www.axa-assicurazioni.it](http://www.axa-assicurazioni.it) VIA LEOPARDI, 15-20100 MILANO

AXA CARLINK

AXA CARLINK ASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI

[www.axa-carlink.it](http://www.axa-carlink.it) VIA LEOPARDI, 15-20100 MILANO

AZURITALIA ASSICURAZIONI

AZURITALIA ASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI

[www.azur.it](http://www.azur.it) VIA MIRABELLO, 2-42100 REGGIO EMILIA

AZZURRA

AZZURRA ASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI

[www.sicurando.it](http://www.sicurando.it) VIA CARLO MARENCO, 25-10126 TORINO

B.P.B. ASSICURAZIONI

B.P.B. ASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI

[www.bpbassicurazioni.it](http://www.bpbassicurazioni.it) PIAZZALE FRATELLI ZAVATTARI, 12-20100 MILANO

BERNESE ASSICURAZIONI

BERNESE ASSICURAZIONI-COMPAGNIA ITALO-SVIZZERA DI ASS. E RIASSICURAZIONI S.P.A - DANNI

[www.bernese.it](http://www.bernese.it) VIA TOLMINO, 6-00198 ROMA

CARIGE R.D. ASSICURAZIONI S.P.A.

CARIGE R.D. ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI

[www.carigeassicurazioni.it](http://www.carigeassicurazioni.it) VIALE CERTOSA, 22-20156 MILANO

CARNICA ASSICURAZIONI

FRIULI-VENEZIA GIULIA ASSICURAZIONI "LA CARNICA" S.P.A. - DANNI

[www.carnicaassicurazioni.it](http://www.carnicaassicurazioni.it) VIALE VENEZIA, 99-33100 UDINE

CATTOLICA AZIENDE S.P.A.

CATTOLICA AZIENDE S.P.A. - DANNI

VIA CARLO EDERLE, 45-37100 VERONA

COMMERCIAL UNION INSURANCE

COMMERCIAL UNION INSURANCE S.P.A. - DANNI

[www.commercial-union.it](http://www.commercial-union.it) CENTRO DIR. LORETO VIALE ABRUZZI, 94-20131 MILANO

COMMERCIAL UNION ITALIA  
COMMERCIAL UNION ITALIA S.P.A. - DANNI  
www.aviva-italia.it VIALE ABRUZZI, 94-20131 MILANO

CREDITRAS  
CREDITRAS ASSICURAZIONI S.P.A.  
www.creditrasassicurazioni.it CORSO ITALIA, 23-20122 MILANO

DIALOGO ASSICURAZIONI  
DIALOGO ASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI  
www.dialogo.it STRADA 6, PALAZZO A13-ASSAGO MILANOFIORI

DIRECT LINE  
DIRECT LINE INSURANCE S.P.A. - DANNI  
www.directline.it PIAZZA MONTE TITANO, 10-20100 MILANO

DUOMO  
IL DUOMO ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI  
www.duomo.it VIA INVERIGO, 4-20151 MILANO

EGIDA  
EGIDA-COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI  
www.egidaspa.it VIA P. MICCA, 9-10100 TORINO

ERGO ASSICURAZIONI  
ERGO ASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI  
www.ergoitalia.it VIA PAMPURI, 13-20141 MILANO

F.A.T.A.  
F.A.T.A.-FONDO ASSICURATIVO TRA AGRICOLTORI S.P.A. DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MISTA  
www.fata-assicurazioni.it VIA URBANA, 169/A-00184 ROMA

FONDIARIA-SAI  
FONDIARIA-SAI S.P.A. - MISTA  
www.fondiarria-sai.it PIAZZA DELLA LIBERTA', 6-50129 FIRENZE

GAN ITALIA  
GAN ITALIA S.P.A. COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - DANNI  
www.gan.it VIA GUIDUBALDO DEL MONTE, 45-00197 ROMA

GENERTEL  
GENERTEL S.P.A. - DANNI  
www.genertel.it VIA NICCOLO' MACHIAVELLI, 4-34132 TRIESTE

GENIALLOYD S.P.A.  
GENIALLOYD S.P.A. DI ASSICURAZIONI - DANNI  
www.genialloyd.it VIALE MONZA, 2-20100 MILANO

GIANO  
GIANO ASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI  
www.gianoassicurazioni.it VIA MASSIMI, 158-00136 ROMA

HDI ASSICURAZIONI  
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI  
www.hdia.it VIA ABRUZZI, 10-00100 ROMA

ITALIANA ASSICURAZIONI  
COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI. S.P.A. - DANNI  
www.italiana.it VIA MARCO U.TRAIANO, 18-20100 MILANO

ITAS ASSICURAZIONI S.P.A.  
ITAS ASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI  
www.gruppoitas.it VIA MANTOVA, 67-38100 TRENTO

ITAS-IST.TRENT.ALTO ADIGE  
ITAS ISTITUTO TARENTINO-ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI - DANNI  
www.gruppoitas.it VIA MANTOVA, 67-38100 TRENTO

LE ASSICURAZIONI DI ROMA  
LE ASSICURAZIONI DI ROMA - MUTUA ASSICURATRICE COMUNALE ROMANA - DANNI  
www.adir.it LUNGOTEVERE R. SANZIO, 15-00153 ROMA

LIGURIA  
LIGURIA SOCIETA' DI ASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI  
www.liguriassicurazioni.it VIA MILANO, 2-20090 SEGRATE

LINEAR  
COMPAGNIA ASSICURATRICE LINEAR S.P.A. - DANNI  
www.linear.it VIA DEL GOMITO, 1-40100 BOLOGNA

LLOYD ADRIATICO  
LLOYD ADRIATICO S.P.A.- MISTA  
www.lloydadriatico.it LARGO UGO IRNERI, 1-34123 TRIESTE

LLOYD ITALICO  
LLOYD ITALICO ASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI  
www.lloyditalico.it VIA FIESCHI, 9-16121 GENOVA

MILANO ASSICURAZIONI  
MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. - MISTA  
www.milass.it STRADA 6, PALAZZO A13-20090 ASSAGO MILANOFIORI

MMI ASSICURAZIONI S.P.A.  
MUTUELLES DU MANS ITALIA ASSICURAZIONI RIASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI  
www.mmiweb.it VIA GALBANI, 68-00100 ROMA

MMI DANNI S.P.A.  
MUTUELLES DU MANS ITALIA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI CONTRO I DANNI S.P.A. - DANNI  
www.mmiweb.it VIA ANGELO FINELLI, 8-40126 BOLOGNA

MONTEPASCHI ASSICURAZIONI DANNI  
MONTEPASCHI ASSICURAZIONI DANNI S.P.A. - DANNI  
www.montepaschiassidanni.it VIA ALDO FABRIZI, 9-00100 ROMA

NATIONALE SUISSE  
NATIONALE SUISSE COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI  
www.nationalesuisse.it VIA XXV APRILE-20097 SAN DONATO MILANESE

NAVALE ASSICURAZIONI  
NAVALE ASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI  
www.navale.it VIA BORGOLEONI, 16-44100 FERRARA

NUOVA TIRRENA S.P.A.  
NUOVA TIRRENA S.P.A. DI ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E CAPITALIZZAZIONI - MISTA  
www.nuovatirrena.it VIA MASSIMI, 158-00136 ROMA

PADANA ASSICURAZIONI S.P.A.  
PADANA ASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI  
www.padanaassicurazioni.it VIA MAASTRICHT, 1-20100 SAN DONATO MILANESE

PIEMONTESE S.P.A.  
LA PIEMONTESE ASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI  
www.lapiemontese.it CORSO PALESTRO, 5-10122 TORINO

PROGRESS ASSICURAZIONI  
PROGRESS ASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI  
www.progressassicurazioni.it PIAZZA ALBERICO GENTILI, 3-90143 PALERMO

REM ASSICURAZIONI S.P.A.  
REM ASSICURAZIONI S.P.A. - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - DANNI  
www.remassicurazioni.it VIA PIETRO MICCA, 9-10100 TORINO

RISPARMIO ASSICURAZIONI  
RISPARMIO ASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI  
www.risparmio.it VIA MACHIAVELLI, 4-TRIESTE

RIUN. ADRIATICA SICURTA'  
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' S.P.A. - MISTA  
www.ras.it CORSO ITALIA, 23-20122 MILANO

S.E.A.R.  
SEAR S.P.A. SOCIETA' EUROPEA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - DANNI  
www.sear.it VIA R. RIGOLA, 7-20159 MILANO

SARA ASSICURAZIONI  
SARA ASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI  
www.sara.it VIA PO, 20-00198 ROMA

SASA  
SASA ASSICURAZIONI RIASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI  
www.sasa.it RIVA TOMMASO GULLI, 12-34123 TRIESTE

SIAT  
SIAT SOCIETA' ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI PER AZIONI - DANNI  
www.siat-assicurazioni.com VIA V DICEMBRE, 3-16100 GENOVA

SICURTA' 1879  
LA SICURTA' 1879 S.P.A. DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - DANNI  
www.zuritel.it PIAZZA C. ERBA, 6-20129 MILANO

SIS ASSICURAZIONI  
SIS - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI  
www.sisassicurazioni.it VIA CRISTOFORO COLOMBO, 70-00100 ROMA

SOCIETA' CATTOLICA  
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSI. COOP. A - MISTA  
www.cattolicaassicurazioni.it R.L. LUNGADIGE CANGRANDE, 16-37126 VERONA

SOCIETA' REALE MUTUA  
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - MISTA  
www.realemutua.it VIA CORTE D'APPELLO, 11- 10122 TORINO

SYSTEMA  
SYSTEMA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI  
www.systemassicurazioni.it STRADA 6, PALAZZO A13 - ASSAGO MILANOFIORI (MILANO)

TORO ASSICURAZIONI  
TORO ASSICURAZIONI S.P.A. - MISTA  
www.toroassicurazioni.it VIA MAZZINI, 53-10123 TORINO

TORO TARGA  
TORO TARGA ASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI  
www.torotargaassicurazioni.it VIA MAZZINI, 53-10123 TORINO

TUA ASSICURAZIONI S.P.A.  
TUA ASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI  
www.tuaassicurazioni.it VIA INVERIGO, 4-20100 MILANO

UNIONE ASSICURAZIONI  
UNI ONE ASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI  
www.unioneassicurazioni.it VIA AURELIA, 294-00100 ROMA

UNIPOL ASSICURAZIONI  
COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. - MISTA  
www.unipol.it VIA STALINGRADO, 45-40128 BOLOGNA

VERONA ASSICURAZIONI  
VERONA ASSICURAZIONI S.P.A. - DANNI  
www.verona-assicurazioni.it VIA CARLO EDERLE, 45-37126 VERONA

VITTORIA ASSICURAZIONI  
VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. - MISTA  
www.vittoriaassicurazioni.com VIA CALDERA, 21-20153 MILANO

ZURICH INTERNATIONAL  
ZURICH INTERNATIONAL ITALIA S.P.A. - DANNI  
www.zurich.it PIAZZA CARLO ERBA, 6-20129 MILANO

## Rappresentanze di imprese estere extra Unione Europea

HELVETIA  
HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI - DANNI  
www.helvetia.it VIA G. B. CASSINIS, 21-20139 MILANO

ZURIGO  
ZURIGO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.A. - DANNI  
www.zurich.it PIAZZA CARLO ERBA, 6-20129 MILANO

## 5. Nozioni generali sul contratto di assicurazione.

Al fine di meglio comprendere di diritti che i consumatori possono avanzare in sede di Conciliazione risulterà utile un'analisi del contenuto contrattuale delle polizze assicurative.

Con la liberalizzazione avvenuta il 1° luglio 2004 molti aspetti contrattuali sono stati differenziati da parte delle compagnie di assicurazione, infatti non tutte le polizze di assicurazione sono uguali poichè si è avuto un importante cambiamento soprattutto in merito alle modifiche del premio e delle condizioni contrattuali, in quanto tali modifiche non possono avvenire automaticamente e per esclusiva volontà delle compagnie, ma devono essere accettate espressamente dagli assicurati.

L'importanza del cambiamento si percepisce soprattutto alla luce del fatto che, essendo il contratto di assicurazione è un contratto per adesione, come la maggior parte dei contratti con i consumatori, lo stesso è quindi predefinito unilateralmente da parte delle compagnie, lo stesso non lascia l'assicurato ha quindi alcuna altra possibilità di contrattazione se non di "prendere o lasciare".

All'uopo dall'ISVAP è stata emanata una circolare n. 283 del 14 ottobre 1996, con cui sono state invitate tutte

le compagnie di assicurazione a comunicare in maniera garantista le proposte delle condizioni di polizza e premio all'assicurato, garantendo che questi possa legittimamente accettare o meno quanto propostogli, in ottemperanza e nel rispetto delle norme a tutela dei consumatori, con particolare riferimento alla normativa relativa alle clausole vessatorie (cioè clausole molto sfavorevoli per l'assicurato).

La normativa, attualmente in vigore, prevede l'obbligo di informare gli assicurati su ogni aumento di premio applicato alla polizza o attraverso una comunicazione raccomandata, con l'indicazione precisa della variazione del premio, oppure tramite l'esposizione dei premi tariffari aggiornati da esporsi presso le agenzie della compagnia.

## 6. La durata del contratto

La durata del contratto di assicurazione è annuale: questo comunque non preclude che il premio possa essere diviso in due rate semestrali o tre rate quadrimestrali; tale ultima possibilità è però concessa solo da poche compagnie; come contropartita al frazionamento viene però effettuato dalla compagnia una maggiorazione sul premio annuale di alcuni punti percentuali (comunemente il 3-4%), i qua-

li vengono giustificati a titolo di diritti di frazionamento.

In quasi tutti i contratti è inserita la clausola del tacito rinnovo: ciò comporta che il contratto si rinnova alla scadenza automaticamente per un ulteriore anno; ciò accade qualora nessuno dei soggetti interessati dal contratto non esercita formalmente la disdetta. Tale clausola permette, se previsto nel contratto, di essere coperti dall'assicurazione per ulteriori giorni 15 dopo la scadenza del contratto, anche se non si è ancora provveduto ad adempiere al pagamento del premio, ciò in attesa del previsto rinnovo. In caso di mancata ottemperanza, si è passibili di sanzione pecuniaria, oltre che del maggior rischio di rispondere personalmente dei danni cagionati con un eventuale sinistro, verificatosi nel periodo di assenza della copertura assicurativa.

Nel caso di presenza della clausola di "tacito rinnovo" bisogna far riferimento alla data di scadenza naturale della polizza, poichè qualora si vuole disdire dal contratto, la disdetta deve essere esercitata almeno trenta giorni prima di tale data. Altro caso è invece un aumento del premio, da parte della compagnia di assicurazione, superiore al tasso di inflazione programmata relativo all'anno di scadenza, in tal caso invece la disdetta interviene da parte del consumatore anche il giorno prima della scadenza stessa.

## 7. Compagnie assicuratrici e loro obbligo a contrarre.

Le compagnie di assicurazione hanno l'obbligo di assicurare chiunque ne faccia richiesta, così come previsto espressamente all'art. 11 della legge n. 990/69. Tale obbligo legislativo ha la finalità di scoraggiare le compagnie di assicurazione di scegliersi i clienti, sulla base di proprie scelte imprenditoriali. L'elusione dell'obbligo a contrarre è spesso camuffato dalle compagnie in maniera subdola, attraverso l'offerta di contratti che prevedono premi spropositati e condizioni svantaggiose, che scoraggiano ed allontanano il potenziale e non gradito cliente, mettendo al riparo le compagnie dall'elusione della norma, almeno formalmente. Per far fronte a ciò, vi è stato un inasprimento delle sanzioni, grazie al disposto normativo della legge n. 273/2002 che - come meglio specificato nel paragrafo relativo alla normativa - prevede una volta accertata l'elusione l'ISVAP provvede a porre a carico della compagnia una sanzione pari al 3% del fatturato r. c. auto maturato nell'anno precedente, ponendo in tale modo un concreto deterrente della violazione della norma.

Per tale ragione si invitano gli utenti a fare reclamo formale all'ISVAP ogni volta che si ha la sensazione o impressione che la compagnia a cui ci si rivolge ha posto in essere un comportamento che fa pensare all'elusione dell'obbligo a contrarre. Per quanto concerne le modalità del reclamo, di seguito sono riportate al paragrafo 15, tutte le informazioni utili per porlo; in ogni caso ci si può rivolgere alle sedi delle associazioni dei consumatori.

## 8. Le esclusioni e le limitazioni di responsabilità.

È importante sapere che nei contratti sono spesso inserite delle clausole che escludono o limitano la responsabilità di risarcimento. Le compagnie di assicurazione hanno sempre l'obbligo di risarcire i terzi danneggiati, ma bisogna tener presente che nel caso delle

richiamate limitazioni ed esclusioni le stesse assicurazioni possono rivalersi nei confronti degli stessi assicurati e cioè risarciscono il danneggiato del sinistro e successivamente chiedono la restituzione di quanto versato a titolo di risarcimento; tale rivalsa può essere parziale o totale, a seconda di quanto previsto espressamente nel contratto.

Occorre tener presente che vi sono alcune categorie di persone che non sono considerate terze, in ragione del rapporto con l'assicurato: ci si riferisce, in particolare, al coniuge, ai genitori, ai figli, ma anche ai parenti fino al terzo grado ed agli affini, se conviventi con l'assicurato, i quali non potranno godere delle garanzie di polizza. Discorso analogo vale anche per il caso in cui ad assicurare è una società, in quanto i soci illimitatamente responsabili non sono coperti.

Tale regola non vale qualora le persone riportano danni fisici, nel qual caso hanno diritto ad essere risarciti in quanto terzi trasportati, mentre restano esclusi i danni a cose di loro proprietà.

Può verificarsi che nel contratto sia prevista la rivalsa dell'assicurazione nei confronti dell'assicurato qualora a guidare il veicolo assicurato sia persona differente da quello abituale: in tal caso, l'assicurazione risarcirà il danneggiato ma eserciterà la rivalsa parziale o totale nei confronti del proprio assicurato.

È importante sottolineare che la circolare ISVAP n. 502/D del 2003 ha previsto l'obbligo, in capo alle compagnie di assicurazione, di utilizzare caratteri evidenti e distintivi nel preventivo, al fine di evidenziare le clausole che prevedono rivalse ed esclusioni.

Tali rivalse ed esclusioni sono frutto delle scelte delle imprese d'assicurazione, pertanto sono difficilmente "contrattabili", nel senso che l'assicurato può aderire al contratto o meno secondo la sua volontà e nel caso in cui non è soddisfatto può decidere non firmare il contratto e per questo rivolgersi ad altra compagnia, che magari potrà chiedere un premio più elevato, ma garantirà una maggiore copertura ed avrà minori obblighi a proprio carico: solo utilizzando la forza contrattuale il contraente-assicurato può difendere al meglio i propri diritti.

## 9. Le tipologie di tariffe: bonus-malus, franchigia e altre tariffe.

La tariffa bonus-malus, che risulta essere la più diffusa e riservata esclusivamente per la r. c. auto, consiste nella previsione di un contratto in classi di merito e l'avanzamento o diminuzione della classe con contestuale variazione del premio dipendono direttamente dalla "sinistrosità" dell'assicurato. Con la liberalizzazione del settore ogni compagnia ha modificato le regole ed il meccanismo di determinazione delle classi: di norma, si ha un aumento di 2 classi di merito nel caso in cui si è responsabili di 1 sinistro, così come tendenzialmente diminuisce di 1 classe di merito ogni anno nel caso in cui non si è stati responsabili di alcun sinistro. Tale meccanismo è molto comune, ma non ha alcuna regola legislativa che lo imponga: infatti ci sono compagnie che applicano un maggior numero di aumento di classe di merito nel caso in cui si determina un sinistro. È importante tener conto dell'evoluzione dinamica della classe di merito, in considerazione dell'adesione al contratto.

È esperienza quotidiana che vi sono molte compagnie che adottano delle sottoclassi o classificazioni interne (valide solamente per i propri assicurati: ad es. 1° classe A, classe 00) che nessuna importanza hanno nei confronti delle altre compagnie assicurazioni.

In ogni caso, al momento della scadenza del contratto le assicurazioni devono rilasciare obbligatoriamente l'attestato di rischio con l'indicazione della classe di merito maturata, sulla base delle classi di merito individuate dal Comitato Interministeriale Prezzi (cosiddetta classe CIP), affinché ogni assicurato possa rivolgersi, senza alcun pregiudizio, alla compagnia che reputa più adatta alle proprie esigenze.

La classe di merito d'ingresso è la 14°, ma le classi CIP prevedono la forbice che va dalla 1° classe alla 18° classe. Oltre alla citata bonus-malus, il mercato offre la tariffa bonus-malus con franchigia; si tratta di un contratto misto, più economico rispetto alla formula classica, che prevede appunto una franchigia, cioè contributo ulteriore ol-

tre al premio che l'assicurato deve versare all'assicurazione in caso di responsabilità nel sinistro, in quota prefissata per i danni causati a terzi: in ogni caso la legge n. 137/2000, (che ha previsto tale formula contrattuale, incentinata dalla legge n. 273/2002), stabilisce il tetto massimo della franchigia che può essere richiesta all'assicurato in € 1.032. La citata legge n. 273/2002, come detto, ha incentinato l'utilizzo di tale formula, dettando specifici obblighi a carico delle assicurazioni, le quali possono richiedere agli assicurati idonee forme di garanzie, senza costi aggiuntivi, per il recupero delle somme dovute dall'assicurato a titolo della franchigia.

Alcune compagnie di assicurazione prevedono la possibilità per l'assicurato di provvedere al rimborso dell'importo liquidato al terzo danneggiato, con conseguente non menzione del malus sull'attestazione del rischio. L'ISVAP ha chiarito espressamente che, qualora nelle condizioni di polizza sia prevista la facoltà per il contraente di rimborsare l'importo liquidato al terzo danneggiato a fronte dei sinistri procurati, tale facoltà deve essere espressamente consentita al contraente anche in caso di disdetta del contratto. Il sinistro che il contraente ha provveduto a rimborsare all'assicurazione non deve essere riportato nell'attestazione dello stato del rischio che l'assicurato dovrà utilizzare nell'eventuale stipulazione con altra assicurazione per la successiva annualità. L'esercizio della facoltà di rimborso necessita di una valutazione molto attenta, in rapporto all'entità del danno ed alla classe di merito di appartenenza.

Esistono altre tariffe tra cui le più importanti sono la tariffa fissa che viene determinata sulla base delle caratteristiche del veicolo, della residenza del proprietario; tale tariffa si definisce fissa, non perché nel tempo non è soggetta a variazioni di premio, ma perché le variazioni non sono assolutamente dipendenti dal comportamento di guida dell'assicurato: perciò anche se si è responsabili di un sinistro ciò sarà influente ai fini della determinazione del premio da versare. Esiste, inoltre, la tariffa a tempo, cioè una nuova formula contrattuale che consiste nella richiesta all'assicurato di una tariffa fissa di costo contenuto e di una integrazione

giornaliera in relazione all'uso del veicolo per la quale è stipulata. Per questi tipi di polizza è determinante scegliere la compagnia in relazione alle garanzie e modalità di comunicazione: ci si riferisce alla possibilità di utilizzare il veicolo, senza magari esser soggetti a tempi di comunicazione anticipati eccessivamente lunghi o a modalità burocratiche molto complesse.

Sono state recentemente introdotte nuove formule tariffarie, tra cui rilevante è la no claim discount, che prevede uno sconto in assenza di sinistri e le classi di merito sono solo 6, che si applica con frequenza ai cicli e motocicli; altra formula tariffaria, legata al numero dei sinistri causati, viene definita no pejus, che prevede un aumento del premio in caso di sinistro, ma non diminuisce nel caso in cui non vi siano sinistri.

## 10. Le garanzie e coperture accessorie.

È la stessa definizione che ci fa comprendere che non si è fronte alle garanzie obbligatorie previste e richieste dalla legge; infatti, sono il frutto della contrattazione tra le parti.

Le garanzie accessorie più comuni sono la polizza incendio e furto, la Kasko; tale ultima garanzia consiste nella copertura di tutti i danni subiti dal veicolo assicurato a prescindere dalla responsabilità del sinistro, infortunio del conducente, assistenza tecnica, traino del veicolo, vettura sostitutiva, oltre che assistenza sanitaria. Per tale ragione, le garanzie accessorie sono da valutare caso per caso e tenendo conto di richiederle sulla base degli effettivi e reali bisogni, prestando molta attenzione alle condizioni proposte, che in molti casi si dimostrano molto meno garantiste, di quanto possono sembrare all'apparenza.

Tali garanzie incidono, inoltre, in maniera importante nella determinazione del premio da versare: per questo bisogna non sottovalutarle. Si verifica sempre più spesso che alcune delle garanzie accessorie sono già fornite - per i veicoli di nuova immatricolazione - dalle case automobilistiche o dall'adesione ad es. all'ACI: quindi attenti a non sovrapporre le garanzie e non avere doppioni.

La polizza incendio e furto, molto diffusa per i veicoli di nuova immatricolazione, è lasciata all'autonomia negoziale delle parti.

È importante fare una distinzione: esiste la copertura parziale e la copertura totale: nel primo caso l'assicurazione risarcisce i danni riparabili quali il tentativo di furto o di incendio di una parte del mezzo assicurato; nel secondo caso risarcisce solo in caso di furto del veicolo o di distruzione a seguito dell'incendio. Bisogna sapere, inoltre, che gli incendi dolosi sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa, così come è solito riscontrare l'esclusione della copertura per i danni subiti da terzi, conseguenti all'incendio. Tra le garanzie più comuni vi sono la tutela giudiziaria, l'assistenza in strada e l'auto sostitutiva.

## 11. La sospensione temporanea della polizza.

Nel caso in cui si dovesse verificare un'esigenza specifica quale un'assenza prolungata, guasto dell'auto per lunga durata, la polizza può essere sospesa dalla compagnia che prevede tale possibilità, in quanto non vi è alcuna disposizione legislativa che regola la materia. Nel caso in cui la sospensione sia consentita, bisogna sempre tener ben presente che il veicolo fermo deve essere custodito in luogo privato per non incorrere nella chiamata in causa per il risarcimento di eventuali danni cagionati a terzi. La sospensione non può essere inferiore a 90 giorni, né può superare la scadenza del contratto.

## 12. Il diritto di conservazione della classe di merito maturata.

Importantissima novità è quella relativa al diritto di conservazione della classe di merito a favore del proprietario del veicolo oggetto di furto; infatti, la circolare ISVAP n. 502/D del

2003 testualmente prevede: "in caso di furto totale del veicolo il proprietario può assicurare per la r. c. auto l'eventuale veicolo acquistato in sostituzione del precedente, usufruendo della stessa classe di merito già maturata, purché ne faccia tempestiva richiesta alla propria compagnia, così come stabilito dalla circolare Isvap n. 420/2000. Si dispone che il contraente ha diritto al mantenimento della classe di merito anche presso altro assicuratore purché la stipula avvenga entro un anno dalla data del furto.

In tali circostanze l'impresa che garantisce il veicolo oggetto di furto è tenuta a rilasciare su richiesta del contraente, entro quindici giorni, l'attestazione sullo stato del rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa.

Il contraente è tenuto a consegnare al nuovo assicuratore oltre all'attestazione di cui sopra, copia di denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente nonché ad esibire il precedente contratto assicurativo."

Il veicolo oggetto del furto rimane assicurato fino alla naturale scadenza del contratto, pertanto, l'assicurato non può richiedere il rimborso del premio già versato; ciò al fine di garantire eventuali terzi che dovessero rimanere vittime di sinistri per colpa del veicolo oggetto del furto. È importante evidenziare che in caso di ritrovamento del veicolo oggetto del furto, dopo aver provveduto ad assicurare il veicolo acquistato in sostituzione di quello rubato, è legittima la richiesta dello storno del premio residuo e non goduto, nel momento in cui il veicolo ritrovato venga venduto.

Il contratto di assicurazione ha validità tra le parti che lo sottoscrivono e ciò non consente il passaggio della copertura assicurativa ad altro soggetto: tale regola non vale per il caso del coniuge con comunione dei beni, in quanto ciò è consentito. È comune, comunque, che alcune compagnie prevedono agevolazioni alle nuove polizze stipulate da familiari dell'assicurato, allo scopo di trattenere i clienti.

Nel caso di acquisto di una seconda auto da parte dell'assicurato le compagnie non riconoscono di diritto la classe di merito maturata con la precedente polizza, ma si riservano il potere discrezionale di assegnare alla

nuova polizza la classe di ingresso, oppure di assegnarne una intermedia. Tale potere viene esercitato dalle compagnie, al fine di dissuadere i clienti dall'assicurare una seconda auto da far guidare magari a giovani o neopatentati. L'ISVAP, al contrario, ha invitato le compagnie a premiare gli assicurati virtuosi, concedendo un'agevolazione sulla seconda polizza sottoscritta (vedi la circolare n. 420 del 2000).

La normativa vigente, come ribadito dall'ISVAP con la circolare 502/D del 2003, riconosce il diritto di conservazione della classe di merito per l'assicurato in casi specifici e qualora si verificano determinati eventi. La richiamata circolare 502/D del 2003 dispone che la compagnia di assicurazione, per adempiere all'esigenza di trasparenza, deve descrivere con necessaria chiarezza, nella nota informativa, i meccanismi contrattuali conformi alla disciplina vigente e richiamati nella circolare 420 del 2000, che consentono di conservare la classe di merito nei casi di vendita, rottamazione, esportazione definitiva, furto e consegna in conto vendita del veicolo.

Tale diritto del proprietario può essere fatto valere anche dal coniuge, purché sussista il regime di comunione dei beni. Altra importante disposizione, contenuta nella richiamata circolare, è quella relativa all'indicazione nell'attestazione di rischio sia dell'eventuale classe di merito interna assegnata dalla compagnia sia la corrispondente classe CIP (Comitato Interministeriale Prezzi).

### 13. Il risarcimento del danno.

Le compagnie di assicurazioni sono tenute a risarcire tutti i danni subiti conseguenza del sinistro.

È necessario fare alcune brevi considerazioni: il danno si distingue in patrimoniale e non patrimoniale; il primo consiste nella perdita economica, specificamente dimostrabile, in conseguenza del sinistro, mentre il secondo configura i danni fisici, il danno biologico, il danno esistenziale che saranno qui di seguito definiti.

Si riscontrano due ulteriori tipologie di danno: danno emergente e danno

cessante; il primo è determinato da tutte le spese che il danneggiato ha dovuto sostenere ed anticipare a causa del sinistro (quali spese mediche e farmaceutiche, perdita del valore del veicolo, bollo non goduto, trasporto e spese di riparazione del veicolo ed altre), mentre si definisce lucro cessante la fattispecie di risarcimento quale il mancato guadagno subito dal danneggiato, a causa del sinistro. Costituisce lucro cessante anche l'ipotesi dell'impossibilità dell'utilizzo del proprio veicolo danneggiato.

In caso di danno al veicolo, che costituisce il maggior numero di casi, esso è costituito principalmente dal costo dei pezzi di ricambi, della manodopera e materiali di consumo.

La valutazione del danno sarà fatta sulla base della perizia disposta dall'impresa di assicurazione; purtroppo capita spesso che vi sia una notevole divergenza tra la stima dei danni fatta dal perito incaricato dall'assicurazione e quella del carrozziere presso il quale l'assicurato ha provveduto a portare il veicolo. È importante sapere, che nel caso in cui il costo della riparazione risulti essere superiore al valore del veicolo incidentato, le assicurazioni risarciscono solo il valore di quotazione commerciale del veicolo, sulla base dell'orientamento della Corte di Cassazione che riconosce la legittimità del risarcimento nel limite del valore del bene. Nel caso di riparazione antieconomica, il danneggiato ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la rottamazione e di nuova immatricolazione per il nuovo veicolo, nonché anche al rimborso della quota del bollo non goduto. In ogni caso, il risarcito ha l'obbligo di far riparare il veicolo e consegnare, entro tre mesi dal risarcimento, la fattura o documento fiscale all'assicurazione, comprovante la riparazione; qualora ciò non dovesse avvenire l'assicurazione potrà agire per la restituzione della somma liquidata, nonché per il risarcimento danni subiti.

Aspetto importantissimo assume il danno biologico, che consiste in qualunque lesione dell'integrità psicofisica della persona, che possa essere suscettibile di un accertamento medico legale; quindi ogni menomazione personale costituisce una forma di danno biologico, indipendentemente dall'incidento.

za o meno sulla capacità di produzione del reddito della persona danneggiata e pertanto deve essere risarcita. Il danno biologico sussiste sia qualora sia determinato un danno permanente (danno cioè che perdurerà per il danneggiato per tutta la vita) sia nel caso si tratti di mera invalidità temporanea che viene definita quale inabilità temporanea totale o parziale, a seconda della capacità del danneggiato di compiere le attività quotidiane.

Al fine di determinare un giusto risarcimento per le lesioni di minore entità, la legge n. 57 del 2001 ha fissato una serie di criteri uniformi a livello nazionale limitatamente alle microlesioni che comprendono le invalidità valutate tra il punto percentuale 1 ed il 9, secondo delle tabelle specifiche. Tali uniformazione è stata voluta dal legislatore per far fronte al cattivo e non tollerabile problema di una diversificazione territoriale dell'entità del risarcimento in relazione allo stesso danno subito. Infatti, attraverso tali tabelle, sulla base della gravità del danno e dell'età del danneggiato, è possibile quantificare facilmente il risarcimento. Oltre al risarcimento previsto per ogni punto percentuale è riconosciuto un risarcimento di € 36,15 per ogni giorno di inabilità totale, percentualmente ridotto al 50% per i giorni di inabilità parziale. Anche le spese mediche devono essere rimborsate. Per quanto riguarda le lesioni con menomazioni da 10 a 100 punti di invalidità, manca la tabella nazionale prevista dalla legge n. 237/02 (collegato ai mercati) e che il Governo non ha ancora firmato dopo oltre un anno e mezzo. Una tabella che deve quantificare gli importi da corrispondere e le regole di valutazione medico-legale. Per sopperire a queste carenze legislative del Governo i giudici dei tribunali hanno definito delle tabelle con parametri ed entità dei risarcimenti molto diversi da città a città.

E' più che mai urgente l'approvazione di tabelle uniformi sul territorio nazionale per garantire il principio di equità del risarcimento del danno alla persona. Il danno morale, definito genericamente danno non patrimoniale, è il danno da patimento psichico provocato dalla menomazione subita a causa del sinistro: ci si riferisce, in particolare, alla sofferenza ed ai disagi sopportati dal danneggiato.

Generalmente la quantificazione del danno morale viene calcolata in percentuale relativamente alla gravità del danno biologico, anche se la legge nulla dispone in merito.

È infatti, prassi consolidata della giurisprudenza quella di quantificare il risarcimento del danno morale nella somma che varia da 1/2 ad 1/3 della somma corrisposta a titolo di danno biologico.

## 14. Il fondo per le vittime della strada.

La legge n. 990/69 all'art.19 ha previsto la costituzione presso la Consap - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. di un fondo di garanzia per le vittime della strada, con il compito di risarcire i danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali a norma della presente legge vi è l'obbligo di assicurare, in casi determinati, che qui di seguito si indicano:

1. Il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
2. Il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
3. Il veicolo o natante risulti assicurato presso un'impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.

Il fondo vittime della strada provvede a risarcire i danneggiati nei casi sopra indicati. Il fondo è gestito dalla Consap che si avvale per la liquidazione dei danni delle compagnie di assicurazione designate territorialmente su base regionale.

La Consap ha sede in Roma, alla via Yser n. 14, telefono 06.857961 fax 06.85796296, con sito internet [www.consap.it](http://www.consap.it). Quindi il risarcimento del danno, conseguente ad uno dei casi sopradescritti, fa che a risarcire non è direttamente la Consap, ma la compagnia di assicurazione designata per ogni regione, la quale è incaricata di gestire tutte le pratiche del risarcimento dei sinistri verificatosi in tale ambito territoriale assegnato.

Tale fondo è costituito dal contributo

versato da tutti gli assicurati direttamente nei premi di polizza.

Bisogna fare un distinzione relativamente alla copertura dei danni sulla base delle ipotesi sopraemarginate:

A. Nel caso di incidente con veicolo non identificato, il Fondo interviene soltanto per la liquidazione ai danni alla persona.

B. Nel caso di incidente con veicolo non assicurato, il Fondo interviene con la liquidazione dei danni alle cose ed alle persone con una franchigia di circa € 500,00; quindi il risarcimento avverrà per la somma eccedente la richiamata franchigia.

C. Nel caso di sinistro provocato da veicoli assicurati con impresa in liquidazione coatta amministrativa, il Fondo risarcisce sia i danni alle persone, sia i danni al patrimonio

## 15. L'accesso agli atti delle imprese di assicurazione sui sinistri.

Dopo circa tre anni dall'emanazione della legge n. 57/2001 si concretizza l'accesso agevolato, per assicurati e danneggiati, agli atti conservati dalle imprese assicurative, a conclusione dei procedimenti di contestazione, valutazione e liquidazione dei sinistri. Con la pubblicazione del decreto ministeriale n. 74 del 20 febbraio 2004 - pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 69 del 23 marzo - sono stati fissati le modalità di richiesta e ambiti di applicazione per consentire a chi ne ha diritto, cioè i soggetti coinvolti (assicurato, contraente e danneggiato), la visione dei documenti legati alle valutazioni e al risarcimento dei danni subiti o provocati. Il citato decreto, in coerenza con l'articolo 3 della legge n. 57/2001 disciplina, dunque, le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti, a conclusione dei procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni, da parte dei contraenti dell'assicurazione obbligatoria per responsabilità civile legata alla circolazione di veicoli a motore e natanti.

In particolare:

- 1 Dal momento in cui è comunicata al danneggiato la misura della somma offerta per il risarcimento;

2 Ovvero dal momento in cui sono comunicati al danneggiato i motivi per i quali non si ritiene di fare un'offerta;

3 Ovvero in caso di mancata offerta. Proprio in caso di mancata offerta, l'accesso scatta dopo 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia è stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli. Oppure, dopo 60 giorni, se si tratta di danni a cose, che diventano 90 giorni se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso.

In ogni caso, dopo centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro. La richiesta scritta deve essere inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o fax (purché con rilascio del rapporto di trasmissione). La richiesta può anche essere consegnata a mano alla direzione dell'impresa di assicurazione o all'ufficio liquidazione sinistri di questa: in tal caso il ricevente deve rilasciare apposita ricevuta di ricezione della richiesta.

Nella richiesta devono essere indicati gli estremi dell'atto oggetto della richiesta o gli elementi che ne consentano l'individuazione, con particolare riferimento all'interesse personale e concreto del soggetto interessato. L'interessato deve dimostrare, all'atto della domanda, la propria identità, allegando copia di un documento di riconoscimento. Se agisce un'altra persona su incarico dell'interessato, questi, oltre a dimostrare la propria identità deve esibire o allegare copia della procura o delega recante sottoscrizione autenticata nelle forme previste dal D.P.R. 28.12.00 n. 445. Se l'interessato è persona giuridica, ente o associazione, la richiesta va avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti o ordinamenti.

Dopo aver ricevuto la suddetta richiesta, gli uffici assicurativi sono tenuti, entro 15 giorni, a dare comunicazione a chi ne ha fatto richiesta, attraverso raccomandata o fax, se la richiesta è irregolare o incompleta, indicando in quest'ultimo caso gli elementi che mancano. Il procedimento deve essere concluso entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta dell'interessato. Nel caso di richiesta incompleta da parte dell'interessato il termine di conclusione è

sospeso sino alla ricezione degli elementi mancanti. L'accoglimento della richiesta di accesso agli atti deve essere comunicato al richiedente entro giorni quindici dal momento in cui è pervenuta la richiesta e deve contenere l'indicazione del responsabile dell'ufficio cui è assegnata la trattazione del sinistro, ma anche l'indicazione di un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni per prendere visione degli atti o ottenerne copia pagando il costo delle sole fotocopie. L'esame degli atti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con la possibilità di prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte gli atti presi in visione e, come detto prima, di ottenerne una copia. Se a chi ne fa richiesta viene impedito il diritto a visionare i documenti, senza valida motivazione, ci si può rivolgere all'Isvap (l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) che provvederà, in applicazione agli articoli 4 e 5 della legge n. 576/1982.

## 16. Il modello blu (constatazione amichevole dei danni) e le novità del nuovo CID.

Premesso che l'art. 5 del decreto legge n. 857/76, prevede l'obbligo per il conducente di denunciare il sinistro al proprio assicuratore, tale obbligo può essere assolto attraverso la compilazione del modello di Constatazione Amichevole dei Danni, che ha una duplice funzione; la prima è più importante è quella della denuncia; la seconda è quella della eventuale constatazione amichevole, qualora vi sia l'apposizione della firma dei soggetti coinvolti nel sinistro. È importante tener presente che il modulo non è altro che una denuncia del sinistro e va utilizzato, anche se non c'è accordo tra i due conducenti e manca la firma di uno di essi. Nel caso in cui entrambi i conducenti abbiano sottoscritto il modulo e non vi sono dubbi né contestazioni in merito alla dinamica del sinistro, chi ha ragione potrà essere rimborsato rapidamente dalla propria compagnia, in base alla Convenzione di Indennizzo Diretto - CID ed in par-

ticolare: tale convenzione nasce il 15 maggio 1978 e prevede una procedura semplice e rapida per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale direttamente dal proprio assicuratore invece che dall'assicuratore del veicolo responsabile. Per poter usufruire della procedura CID è indispensabile che:

1. il sinistro sia avvenuto tra veicoli a motore (ad esclusione dei ciclomotori e macchine agricole);
2. sia stato utilizzato il modulo blu (Constatazione amichevole dei danni) per la denuncia firmato da entrambi le parti coinvolte; relativamente alle informazioni riportate e richieste nel modulo blu, sono sufficienti alla procedura dell'indennizzo diretto solo una parte di essi e precisamente:
  - 1 nome e cognome degli assicurati;
  - 2 nome e denominazione delle compagnie di assicurazione (da rilevare sul contrassegno d'assicurazione esposto sul parabrezza);
  - 3 targhe dei veicoli coinvolti nel sinistro;
  - 4 circostanze del sinistro riscontrabili dalla casistica indicata al centro del modulo o dal grafico dell'incidente;
  - 5 firme dei conducenti.

Qualora ricorrono le condizioni sopramenzionate, il danneggiato deve consegnare una copia del modulo al proprio assicuratore e consentire a questi di poter far periziare i danni subiti; in particolare, per i danni al veicolo la convenzione non prevede alcun limite. La perizia del veicolo da parte dell'assicuratore deve avvenire entro dieci giorni ed entro quindici successivi deve versare il risarcimento. Nel caso in cui non ci dovesse essere accordo sull'entità dei danni, l'assicuratore versa la somma stimata dal perito, a titolo di offerta del risarcimento, e l'assicurato può incassarla, a titolo di acconto, senza firmare alcuna quietanza e richiedere la differenza allo stesso assicuratore o a quello del responsabile del sinistro.

A partire dal 1° giugno 2004 la procedura CID è applicabile anche ai sinistri ove ci siano danni alle persone a bordo del veicolo assicurato siano esse conducente o passeggero: cade la barriera di applicazione che sino ad oggi escludeva categoricamente

l'applicazione di questa procedura per i danni fisici. Per poter beneficiare dell'indennizzo diretto delle lesioni è necessario che:

- 1 il veicolo sul quale il ferito viaggia-va abbia riportato dei danni;
- 2 il valore economico del danno alla persona non deve essere superiore ad € 15.000, per ciascun ferito.

Relativamente al limite di valore anzidetto, questo dovrà comprendere sia il danno biologico, che morale, patrimoniale, spese mediche e danni alle cose trasportate appartenenti al medesimo soggetto. L'esistenza dei feriti può risultare dal modello blu, oppure dal foglio aggiuntivo della denuncia del sinistro ovvero potrà essere rilevata in secondo momento, su denuncia del danneggiato. L'assicuratore dovrà periziare i danni alla persona entro 30 giorni dall'acquisizione della certificazione medica di guarigione clinica con o senza postumi permanenti e pagare il corrispettivo entro i 15 giorni successivi. Quindi al massimo entro 45 giorni, a fronte dei 90 giorni previsti dalla legge. Ai fini della determinazione della somma dell'indennizzo per il danno alla persona l'assicuratore utilizza i parametri stabiliti dal legislatore: in particolare le tabelle di valutazione medico-legale di cui al D.M. 31.07.03 e le tabelle economiche previste dalla legge 57/01.

È questa una convenzione basata sull'indennizzo diretto dell'assicurato danneggiato, dove non è previsto l'intervento di intermediari nella trattazione del danno. Quindi il danneggiato, in caso di sinistro, ha due possibilità:

1. rivolgersi al proprio assicuratore per essere indennizzato direttamente;
2. rivolgersi all'assicuratore del veicolo responsabile del sinistro, secondo le modalità stabilite dalla legge.

## 17. Incidenti stradali all'estero o con veicoli esteri: a chi rivolgersi per chiedere il risarcimento dei danni.

Bisogna preventivamente fare una distinzione: la casistica in generale porta ad ipotizzare il caso del sinistro in Italia con veicolo straniero ed il caso del sinistro all'estero con veicolo estero; per

ognuno di detti casi esistono delle procedure apposite che si riportano brevemente:

1) Incidenti in Italia con veicoli all'estero

Se si è rimasti vittima di un incidente stradale provocato in Italia da un veicolo immatricolato all'estero, per richiedere il risarcimento dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio Centrale Italiano (UCI), al seguente indirizzo:

**UCI - Corso Sempione, 39  
20145 MILANO**

indicando ogni dato utile a rendere più agevole, e perciò più veloce, il lavoro dell' UCI. Per ulteriori informazioni su questo punto, è possibile consultare il sito web UCI all'indirizzo [www.ucimi.it](http://www.ucimi.it).

2) Incidenti all'estero con veicoli esteri  
Se durante un viaggio all'estero (in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde[1]) si è rimasti vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo[2], per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro.

Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. "mandatario"), inviare apposita richiesta al Centro Informazioni Isvap, all'indirizzo:

**ISVAP - Centro Informazioni  
Via del Quirinale, 21  
00187 Roma**

FAX: 06. 42133730

e-mail: [centroinformazioni@isvap.it](mailto:centroinformazioni@isvap.it), indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del sinistro ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del sinistro, nazionalità, impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro, se nota).

Se l'incidente è provocato all'estero da un veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, l'applicazione della procedura sopra indicata non è possibile.

In questi casi, se l'incidente è accaduto in uno dei Paesi aderenti al sistema della Carta Verde, la richiesta di risarcimento potrà essere indirizzata all'impresa di assicurazione del respon-

sabile del sinistro oppure al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del sinistro se il veicolo che ha provocato il danno è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello dell'accadimento (gli indirizzi dei vari Bureaux sono indicati nel sito web dell'UCI).

## 18. Le compagnie di assicurazioni telefoniche e via internet.

Si vanno sempre più diffondendo le compagnie telefoniche (quelle compagnie cioè cui è possibile assicurarsi telefonicamente e che non hanno agenzie territoriali) o le compagnie via internet (quelle compagnie cioè che è possibile trovare solo sul web). Tali tipi di compagnie, sempre più diffuse, offrono gli stessi servizi di quelle tradizionali e spesso, vista la mancanza di strutture collocate sul territorio, offrono anche costi dei premi di polizza competitivi. C'è da fare una riflessione circa l'attendibilità o meno di queste ultime: tali compagnie, che in passato non hanno trovato grande diffusione poiché percepite dagli utenti come poco sicure, a causa del fatto che non sono visibili materialmente, devono rispettare tutti gli obblighi previsti per quelle tradizionali, se non ulteriori soprattutto circa la trasparenza ed informazioni fornite attraverso internet. La diffidenza mostrata dai consumatori è ingiustificata, in quanto spesso tali compagnie dipendono da compagnie tradizionali e pertanto danno sicurezza e godono di buona stabilità. Non bisogna dimenticare, inoltre, che sono sempre soggette al controllo dell'ISVAP e ciò da ulteriore sicurezza. Diffidate però di compagnie di cui non avete mai sentito parlare; in tal caso, vi si invita a contattare il sito dell'ISVAP, dove è possibile verificare immediatamente se la compagnia che vi interessa è autorizzata all'esercizio della r. c. auto o meno nel mercato nazionale o dell'Unione Europea. Ritornando al discorso della convenienza dei costi dei premi della polizza si è riscontrato in più occasioni che è molto più conveniente assicurarsi con compagnie telefoniche o via internet, con risparmi sino al 50%: non bisogna di-

menticare però che queste ultime compagnie non gradiscono alcune categorie di assicurati: si è rilevato, in occasione del monitoraggio semestrale, che alcune di esse richiedono ai giovani neo-assicurati, ai clienti residenti in determinate aree geografiche ed agli anziani premi elevatissimi, al fine di dissuaderli dall'assicurarsi, con ciò mettendo in atto un meccanismo subdolo per aggirare la disposizione legislativa dell'obbligo a contrarre. Occorre tenere bene in mente che la convenienza di premio, non sempre è indice di convenienza delle condizioni previste in polizza: bisogna sempre verificare quali condizioni si accettano, con particolare attenzione alle clausole di rivalsa e di esclusione. Prima di stipulare un contratto con una compagnia telefonica o via internet, la compagnia insieme al preventivo ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni circa le garanzie offerte, quali l'invio delle condizioni generali del contratto ed in tempi brevi dal pagamento del premio e deve provvedere ad inviare l'originale del contrassegno, del contratto e del certificato di assicurazione.

## 19. Essenziali nozioni sulla legislazione.

Il codice civile dispone all'articolo n. 1882 la nozione di contratto tipico di assicurazione e precisamente: "l'assicurazione è il contratto con il quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro ovvero a pagare il capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana."

Tale definizione costituisce il punto di partenza indispensabile che consente di delineare, in grandi linee, le informazioni essenziali circa la legislazione in materia assicurativa in Italia, con particolare riferimento al settore r. c. auto. La legge del 24 dicembre 1969 n. 990 intitolata "assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti" prevede l'obbligo dell'assicurazione e precisamente: "I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circola-

zione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2054 del codice civile.

L'assicurazione stipulata ai sensi del precedente comma spiega il suo effetto anche nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio del veicolo, salvo, in questo caso, il diritto di rivalsa dell'assicuratore verso il conducente.

L'assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni prodotti alle persone trasportate dai veicoli destinati a uso pubblico, dagli autobus destinati a uso privato e dai veicoli a uso privato da noleggiare con conducente, nonché dai veicoli destinati al trasporto di cose che siano eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone."

Tale articolo, quindi, statuisce il fondamentale principio della obbligatorietà dell'assicurazione dei veicoli a motore senza guide di rotaie, al fine di garantire sia i terzi coinvolti nel sinistro, sia i terzi trasportati nel veicolo che ha concorso a determinare il sinistro.

È importante sapere che la suddetta assicurazione, copre anche i danni causati nel territorio degli Stati membri dell'Unione Europea, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

La stessa legge, ed in particolare l'art. 10, prevede che l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, può essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata ai sensi delle norme vigenti nel territorio della Repubblica sia in regime di stabilimento che di libertà di prestazione di servizi.

All'art. 11 il legislatore ha posto il fondamentale principio dell'obbligo a contrarre, a carico delle imprese assicuratrici: tale obbligo, in sintesi, vin-

cola le compagnie di assicurazione ad accettare le richieste di assicurazione avanzate da qualsiasi soggetto interessato ad assicurarsi, sia persona fisica che persona giuridica, senza che le compagnie possano rifiutare di assicurare o di selezionare i clienti-assicurati a loro piacimento. In particolare, è previsto che le assicurazioni, al fine di adempiere a quanto sopra, nella formazione delle tariffe le imprese calcolano distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Qualora l'Isvap accerti l'elusione dell'obbligo a contrarre attuata, con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati, applica una sanzione pecuniaria a carico della compagnia di assicurazione pari al 3% dei premi per responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli risultanti dall'ultimo bilancio approvato, con un minimo di 1 milione di euro e fino ad un massimo di 5 milioni di euro. Nel caso di reiterata elusione dell'obbligo a contrarre da parte della stessa compagnia, l'Isvap può revocare l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli. Tale inasprimento delle sanzioni è stato disposto dalla legge n. 273/2002 che ha riordinato in parte il settore della r. c. auto, ponendo altre ed importanti misure che appresso andremo ad esaminare.

L'art. 11 bis prevede che, ai premi della r. c. auto, si aggiunge un contributo sostitutivo delle azioni spettanti alle regioni, facenti carico al Servizio sanitario nazionale nei confronti dell'assicuratore o dell'impresa designata a norma dell'art. 20 di codesta legge in esame.

All'art. 19 della legge 990/69 è previsto la costituzione presso la Consap - concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. di un fondo di garanzia per le vittime della strada, per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali a norma della presente legge vi è l'obbligo di assicurare nei casi in cui:

4. Il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
5. Il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;

6. Il veicolo o natante risulti assicurato presso un'impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.

La Consap ha sede in Roma, alla via Yser n. 14, con sito internet:

[www.consap.it](http://www.consap.it).

Il risarcimento del danno, gestito per conto della Consap dalla compagnia di assicurazione designata per ogni regione, la quale è incaricata del risarcimento dei sinistri verificatosi nell'ambito territoriale assegnatole.

Altra norma di particolare rilievo risulta essere il decreto legge del 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 concernente la "modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti", tale norma contiene le regole e le modalità attraverso le quali deve essere richiesto il risarcimento dei danni sia materiali che fisici, derivanti da sinistro causato da veicoli o natanti con obbligo di copertura r. c. La presente norma indica, precisamente, i termini per la richiesta di risarcimento ed i tempi entro cui le imprese assicuratrici hanno l'obbligo di formulare un'offerta o di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare un'offerta: per i soli danni a cose il termine è di sessanta giorni, ridotti a trenta nel caso in cui il modulo di denuncia (modello CID -Constatazione amichevole d'incidente), previsto dalla presente legge all'art. 5 ed approvato con decreto dal Ministero delle Attività Produttive) purché sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.

È, inoltre, importante soffermarsi sul D.P.R. 16 Gennaio 1981, n. 45, che prevede e disciplina il rilascio dell'attestazione relativa allo stato di rischio: in particolare tale documento comunemente, chiamato attestato di rischio riassume la storia assicurativa maturata dall'assicurato nell'arco degli anni. Tale attestato diventa strumento indispensabile per potersi assicurare presso una nuova compagnia alla scadenza del contratto sottoscritto; per tale ragione il legislatore ha previsto che l'assicuratore rilasci l'attestato di ri-

schio alla scadenza annuale del contratto, qualunque sia la forma di tariffa secondo la quale il contratto è stato stipulato.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di proroga tacita del contratto.

All'art. 4 è previsto che l'assicuratore deve rilasciare l'attestazione mettendola a disposizione del contraente, almeno tre giorni prima non festivi rispetto a quello di scadenza del contratto, presso l'agenzia o l'ufficio presso il quale il contratto stesso è stato stipulato; all'art. 6 è previsto specificamente il contenuto dell'attestazione.

Tale attestazione ha validità di tre mesi, ma l'assicurato può utilizzare l'attestazione sino ad un periodo di un anno, purché dichiarati - assumendosene le responsabilità civili che ne concernono - di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla scadenza del precedente contratto. Scaduto tale termine l'assicurato dovrà stipulare un contratto che lo vedrà costretto a partire dalla classe di ingresso, cioè 14°. L'attestazione deve contenere obbligatoriamente, ai sensi di cui all'art. 126 del Decreto Lgs. n. 175/95 che ha recepito la direttiva comunitaria n. 92/49/CEE, oltre all'indicazione della classe di merito di provenienza e di assegnazione, il numero dei sinistri relativi agli ultimi cinque anni, secondo le modalità stabiliti dall'ISVAP. È frequente riscontrare, con particolare riferimento alle polizze bonus-malus, il fenomeno della sotto-classificazione interna da parte delle compagnie per le classi di merito: al momento del rilascio dell'attestato di rischio le compagnie devono rilasciare l'attestazione con riferimento alla classe di merito CIP in modo che l'assicurato non abbia difficoltà ad assicurarsi con altra compagnia.

Un altro punto fondamentale nella legislazione nazionale è costituito dalla legge 19 febbraio 1992, n. 142 che all'art. 30 prevede, per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per r. c. derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, che il contratto deve essere stipulato per somme non inferiori al massimale previsto da D.P.R. su proposta del Ministero per le Attività Produttive, per ciascun sinistro. Attualmente il massimale minimo è pari ad € 774.685 (£ 1.500.000.000),

ma è consigliabile stipulare polizze che prevedono un massimale di maggior importo, in quanto in caso di grave incidente tale massimale - previsto ex lege - potrebbe non risultare soddisfacente per il risarcimento e l'assicurato si vedrebbe costretto a risarcire, di propria tasca, il sinistro per la somma non coperta dal massimale. Tale innalzamento del massimale comporta un aggravio contenuto del premio, ma al contrario, permette di poter stare molto più tranquilli.

L'ultimo e già richiamato intervento legislativo è contenuto nella legge 12 dicembre 2002, n. 273 al capo III, intitolata Disposizioni in materia di r. c. auto, che riordina parzialmente il settore della r. c. auto, voluto fortemente sia dagli assicurati sia dalle compagnie di assicurazione: tale riordino ha disatteso però le aspettative degli assicurati, in quanto non ha portato ai risultati auspicati, tra cui la riduzione dei premi delle tariffe, una maggiore flessibilità del mercato con le garanzie proprie di un mercato concorrenziale. La legge n. 273/2002 ha inteso promuovere le polizze con franchigia, con la finalità di auspicare una riduzione dei premi tariffari, con contestuale aggravio della posizione dell'assicurato: infatti, con tale formula contrattuale l'assicurato assume l'obbligo di pagare il risarcimento del danno fino ad un limite predeterminato che attualmente è di € 1.032,00, esonerando sino a tale limite l'assicuratore dal risarcire il danneggiato.

Inoltre, l'art. 19 al fine di agevolare la diffusione di tali polizze, prevede che le compagnie possono pattuire con l'assicurato idonee forme di garanzia senza costi aggiuntivi.

L'art. 21 intitolato "misure per favorire la tutela dei consumatori per i servizi assicurativi nel settore della r. c. auto" al 2° comma prevede l'istituzione presso il Ministero delle Attività Produttive di un comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti con il compito di osservare l'andamento degli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione operanti nel territorio della Repubblica, valutando in particolare le differenze tariffarie applicate sul territorio italiano e anche in quale misura si

sia tenuto conto del comportamento degli assicurati che nel corso dell'anno non abbiano denunciato incidenti. Al medesimo articolo è prevista, allo scopo preventivo e di contrasto ai comportamenti fraudolenti, l'istituzione presso l'ISVAP di una banca dati dei sinistri. Ogni compagnia è obbligata a comunicare all'Isvap i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati; tale banca dati è già operativa. L'art. 22 che sostituisce l'art. 12 bis della legge n. 990 del 1969 che testualmente prevede:

"Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione agli utenti, le imprese che esercitano il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti rendono pubblici i premi e le condizioni generali e speciali di polizza praticati nel territorio della Repubblica. I premi praticati su determinazione di ciascuna impresa di assicurazione agli assicurati inseriti nella classe di merito di massimo sconto nell'ultimo biennio so-

no uniformi sull'intero territorio nazionale. La pubblicità dei premi e delle condizioni di polizza di cui al comma 1 è attuata presso ogni agenzia dell'impresa, nonché mediante siti INTERNET che permettono agli utenti di calcolare premi e prendere visione delle condizioni di polizza per autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti da assicurare. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la disdetta dei contratti ai sensi della presente legge è inviata a mezzo fax o raccomandata almeno trenta giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza.....".

Tale previsione di garanzia sulla trasparenza dei premi e delle condizioni contrattuali su internet, non trova spesso riscontro nella realtà quotidiana. Particolarmente difficoltoso risulta, per molte compagnie esaminate, il calcolo del preventivo: spesso sono richiesti, oltre alle informazioni significative quali i dati personali e quelli relativi al veicolo, ulteriori precisazioni ed infor-

mazioni relativi all'attività lavorative, hobby ed interessi che differiscono da compagnia a compagnia. È pur vero che le compagnie devono poter valutare concretamente i rischi dei propri associati, ma nello stesso tempo è vero che devono rispettare le leggi e nel caso specifico devono consentire l'accesso e la trasparenza su internet, consentendo di calcolare il preventivo in maniera semplice e corretta.

L'esperienza maturata in questi anni ci fornisce dati molto contrastanti, che evidenziano la conseguente difformità di trattamento degli assicurati presi in esame, con oscillazioni che variano anche del 100% per il solo fatto che alcune compagnie prediligono alcune categorie di assicurati o assicurati di alcune aree geografiche ben definite. Per queste ragioni, la ricercata ed auspicata trasparenza dei premi e delle condizioni generali, delineata dal legislatore, non trova giusto riconoscimento e rispetto da parte di alcune compagnie di assicurazione, che non assolvono agli obblighi di legge con diligenza e professionalità.

## FAC - SIMILE.

### 1. DISDETTA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Mittente: \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_

Raccomandata a. r. (meglio se anticipata via fax)

Spett.le \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**OGGETTO: disdetta polizza assicurativa intestata a \_\_\_\_\_  
numero polizza \_\_\_\_\_ con scadenza \_\_\_\_\_**

Con la presente si dà formale disdetta della polizza in oggetto per la sua naturale scadenza.

Quanto sopra con riferimento sia alle condizioni di polizza che alle norme di legge vigenti.

In attesa di ricevere l'attestato di rischio entro breve e nel rispetto dei termini di legge, invio distinti saluti.

\_\_\_\_\_  
(firma)

## 2. RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI

raccomandata a .r .

Spett.le assicurazione \_\_\_\_\_  
(direzione generale-sede legale)

Spett.le ispettorato sinistri della società

\_\_\_\_\_  
(ufficio incaricato del luogo di domicilio del danneggiato)**OGGETTO: richiesta risarcimento danni ex art. 3 legge 39/77 e successive modifiche ed integrazioni**

Il sottoscritto (nome, cognome e codice fiscale) proprietario del veicolo (tipologia di veicolo modello e targa) con la presente intende costituire in mora codesta società per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro avvenuto il (data) in località con indicazione precisa del luogo di accadimento).

Il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura (tipologia del veicolo, modello e targa) assicurata per la responsabilità civile auto con codesta società (polizza n. .... se conosciuta).

Le modalità e le conseguenze del sinistro sono riportate nell'allegato modello di constatazione amichevole di sinistro (CID compilare in ogni sua parte il modello) a firma ..... (indicare se singola o congiunta).

*In alternativa al modello CID inserire la frase seguente:*

*il sinistro si è verificato secondo le seguenti modalità (descrizione della modalità di accadimento del danno) e i danni riportati dallo scrivente consistono (descrizione dei danni subiti e delle eventuali lesioni subite).*

Si invita codesta società a procedere all'accertamento e alla quantificazione dei danni precisando che le cose danneggiate restano a disposizione per gli eventuali accertamenti peritali per otto giorni non festivi consecutivi a far data dalla ricezione della presente in orari lavorativi (ovvero dalle ore ..... alle ore .... Scegliendo un arco temporale di almeno due ore giornaliere nell'arco dell'orario solitamente dedicato al lavoro) al seguente indirizzo ..... previo appuntamento telefonico al n. ....

*In caso di lesioni:*

poiché dal sinistro sono derivati anche danni fisici al sig. .... (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, professione e reddito) si allega la relativa documentazione medica dalla quale si evince:

1 la durata della inabilità temporanea (con eventuale dichiarazione di guarigione);

2 la quantificazione della inabilità permanente subita;

3 se il danneggiato abbia diritto a percepire l'indennità di malattia da un ente di assicurazione sociale.

Si informa sin d'ora che, in assenza di comunicazione dell'offerta ovvero dei motivi in base ai quali si ritiene di non poter procedere all'offerta nei tempi stabiliti dalla normativa, si provvederà ad inviare segnalazione all'ISVAP -sezione reclami - affinché proceda all'irrogazione delle relative sanzioni e alla associazione dei consumatori .....

Luogo, data \_ \_ \_

firma

\_\_\_\_\_

3. DISDETTA POLIZZA A SEGUITO DI AUMENTO DEL PREMIO OLTRE IL TASSO DI INFLAZIONE PROGRAMMATO.

Mittente:  
nome ed indirizzo dell'assicurato

luogo e data .....

Spett.le \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

raccomandata a. r. (meglio se anticipata via fax)

**OGGETTO: Polizza n. .... in scadenza al .....**

In riferimento alla polizza di cui in oggetto, contesto la legittimità dell'aumento del premio richiestomi con Vs. comunicazione del ....., in quanto superiore al tasso di inflazione programmato per l'anno 200....

Per tale ragione intendo disdire dal contratto di cui alla richiamata polizza e Vi invito a provvedere all'invio dell'attestato di rischio entro breve, e comunque nel rispetto dei termini di legge.

Distinti saluti.

Firma dell'assicurato

*DENUNCIA ALL'ISVAP DEI RITARDI DELLA COMPAGNIA.*

Mittente:  
nome ed indirizzo dell'assicurato  
raccomandata a. r. (meglio se anticipata via fax)

Spett.le ISVAP  
Servizio reclami  
Via del Quirinale n. 21  
00100 ROMA

(per conoscenza)

Spett.le Compagnia di Assicurazione

.....  
(nome ed indirizzo della compagnia di assicurazione)

**OGGETTO: sinistro stradale del ..... n. ....  
Segnalazione mancato rispetto dei termini di legge da parte della compagnia di assicurazione  
.....**

A seguito del sinistro in oggetto, in data ..... ho provveduto ad inoltrare richiesta di risarcimento danni alla compagnia di assicurazione ..... come da mia raccomandata a. r. di cui si allega copia

Intendo segnalarVi che:

1 l'offerta di risarcimento del danno, che doveva avvenire nel termine di trenta giorni dal ricevimento della mia richiesta, trattandosi di soli danni materiali ed essendo stato il modello di denuncia sottoscritto anche dall'altro conducente, mi è pervenuta solo in data ..... (oppure: a tutt'oggi non è ancora pervenuta)

oppure:

2 l'offerta di risarcimento del danno, che doveva avvenire nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della mia richiesta, non essendosi verificate invalidità permanenti, mi è pervenuta solo in data ..... (oppure: a tutt'oggi non è ancora pervenuta)

oppure:

3 l'offerta di risarcimento del danno fisico, che doveva avvenire entro novanta giorni dalla ricezione del certificato di guarigione e di ogni altra documentazione necessaria da me trasmessa, mi è pervenuta solo in data ..... (oppure: a tutt'oggi non è ancora pervenuta)

inoltre/oppure:

4 il pagamento della somma offerta che con mia racc. del ....., della quale allego copia, avevo dichiarato di accettare (oppure: di non accettare), che doveva comunque avvenire entro 15 giorni dalla comunicazione dell'offerta è stato effettuato solo in data ..... (oppure: a tutt'oggi non è ancora effettuato).

Vi comunico ciò, al fine che provvediate ad assumere i provvedimenti di Vostra competenza, atte alla tutela dei miei diritti e dei diritti di tutti gli assicurati.

Distinti saluti

luogo e data .....

Firma dell'assicurato

## SEDE NAZIONALE

Via Palestro, 11 00185 Roma  
tel. 06 42020759  
fax 0647424809  
Presidente Rosario Trefiletti  
www.federconsumatori.it  
e-mail: federconsumatori@federconsumatori.it

## SEDI TERRITORIALI

### ABRUZZO

**PESCARA**  
Sede regionale  
Via Ferrara 1 - 65100 Pescara  
Tel. 085/4219570 - Fax 085/4282264  
e-mail: tinodicicco@virgilio.it  
federconsu.abruzzo@tiscali.it  
Resp. Tino Di Cicco

### BASILICATA

**POTENZA**  
Sede regionale  
Via Due Torri 3 - 85100 Potenza  
Tel. 0971/34444-21238 - Fax 0971/22655  
e-mail: rocco.abriola@virgilio.it  
Resp. Rocco Abriola

**MATERA**  
Via Nicola de Ruggeri 3 - 75100 Matera  
Tel. 0835/334203 - Fax 0835/332542  
e-mail: peppe53@inwind.it  
www.materaweb.it/federconsumatori  
Resp. Giuseppe Cotugno

### CALABRIA

**CROTONE**  
Sede regionale  
Via Pantusa 32 - 88900 Crotone  
Tel. 0962/20233-903030 - Fax 0962/24951  
Resp. Cinzia Mosella  
e-mail: studiolegale.mosella@tiscalinet.it

### CAMPANIA

**NAPOLI**  
Sede regionale  
Via Stazione Marittima Varco Angiolino 65 -  
80100 Napoli  
Tel. 081/4202363-5510271  
Fax 081/4202363-5510271  
e-mail:  
ilpresidente@federconsumatoricampania.it  
www.federconsumatoricampania.it  
Resp. Benedetto Di Meglio

**AVELLINO**  
Via Dante 26 - 83100 Avellino  
Tel. 0825/26192 - Fax 0825/780253  
e-mail: michele.mollica@tin.it  
Resp. Michele Mollica

**BENEVENTO**  
Via L. Bianchi 9 - 82100 Benevento  
Tel. 0824/302111 - Fax 0824/302216  
Resp. Vincenzo Mucci

**CASERTA**  
Via Verdi 22 - 81100 Caserta  
Tel. 0823/321144 - Fax 0823/321760  
e-mail: benedettosantangelo@virgilio.it  
Resp. Benedetto Santangelo

**SALERNO**  
Via Sabato Robertelli 19/a - 80100 Salerno  
Tel. 089/254001 - Fax 089/2586710  
e-mail: federconsumatori@hotmail.it  
Resp. Marcello Ravveduto

### EMILIA-ROMAGNA

**BOLOGNA**  
Sede regionale  
Via Marconi 69/c - 40121 Bologna  
Tel. 051/222272 - Fax 051/6568915  
e-mail: fconsum@iperbole.bologna.it  
www.fconsum@iperbole.bologna.it  
Resp. Anna Naldi

**BOLOGNA**  
Via Corazza 7/6 - 40128 Bologna  
Tel. 051/4199380 - Fax 051/4199385  
e-mail: fedcons@iperbole.bologna.it  
Resp. Maria Grazia Galli

**FERRARA**  
P.za Verdi 5 - 44100 Ferrara  
Tel. 0532/765420-783111 - Fax 0532/799336  
e-mail: federconsferrara@libero.it  
Resp. Rossano Guerra

**FORLÌ**  
Via Maroncelli 26 - 47100 Forlì  
Tel. 0543/371170 - Fax 0543/21290  
e-mail: deluxmed@libero.it  
Resp. Rodia Giuseppe

**CESENA**  
Via T.M. Plauto 90 - 47023 Cesena  
Tel. 0547/642134 - Fax 0547/29590  
e-mail: federconsumatori.forlicesena@yahoo.it  
Resp. Luca Medri

**MODENA**  
Via Mar Ionio, 23 - 41100 Modena  
Tel. 059/260384 - Fax 059/260446  
e-mail: federconsumatori.mo@tiscalinet.it  
Resp. Mauro Zanini

**PARMA**  
Via Pintor 1 - 43100 Parma  
Tel. 0521/508949 - Fax 0521/539486  
e-mail: federconsumatori@libero.it  
Resp. Daria Maini

**PIACENZA**  
Via XXIV Maggio 18 - 29100 Piacenza  
Tel. 0523/459753 - Fax 0523/459749  
e-mail: federcons@justitianova.com  
Resp. Angela Cordani

**RAVENNA**  
Via Matteucci 15 - 48100 Ravenna  
Tel. 0544/244228 - Fax 0544/34192  
e-mail: federconsumatori.ra@email.it  
Resp. Ezio Nardi

**REGGIO EMILIA**  
Via Roma 51 - 42100 Reggio Emilia  
Tel. 0522/433171 - Fax 0522/433171  
e-mail: re\_feder@er.cgil.it  
Resp. Marino Corradini

**RIMINI**  
Via Caduti di Marzabotto 30 - 47900 Rimini  
Tel. 0541/779989 - Fax 0541/774156  
e-mail: luca.zamagni@er.cgil.it  
Resp. Luca Zamagni

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

**PALMANOVA**  
Sede regionale  
P.za Grande 9 - 33052 Palmanova (UD)  
Tel. 0432/929545 - Fax 0432/929545  
e-mail: fcnuovo@libero.it  
Resp. Edo Billa

**UDINE**  
Via Bassi 36 - 33100 Udine  
Tel. 0432/45673 - Fax 0432/550328  
e-mail: federced@tin.it  
Resp. Rita Bertossi

**TRIESTE**  
Via Pondaress 8 - 34100 Trieste  
Tel. 040/773190 - Fax 040/773190  
e-mail: federconsumatori.ts@virgilio.it  
Resp. Tullio Turk

**GORIZIA**  
Via XXIV Maggio 1 - 34170 Gorizia  
Tel. 0481/534801 - Fax 0481/536531

**PORDENONE**  
Via Marsure, 11/a - 33170 Pordenone  
Tel. 0434/247175 - Fax 0434/522880  
e-mail: federconsumatoripn@libero.it  
Resp. Laura Viotto

### LAZIO

**ROMA**  
Sede regionale  
Via del Macao, 9 - 00185 Roma  
tel. 06/47823341 - fax 06/47882093  
e-mail: federconsumatori@federconsumatori.it  
Resp. Claudio Paielli

**ROMA**  
Via del Macao, 9 - 00185 Roma  
tel. 06/47823341 - fax 06/47882093  
e-mail: roma@federconsumatori.roma.it  
Resp. Pietro Tuzzi

**LATINA**  
Via Solferino 7 - 04100 Latina  
Tel. 0773/473084 - Fax 06/23317921  
e-mail: federconsumatori@supereva.it  
Resp. Mauro Grassi

**RIETI**  
Via Garibaldi 174 - 02100 Rieti  
Tel. 0746/271235 - Fax 0746/274142  
Resp. Caterina Ballone

**FROSINONE**  
Via Mola Vecchia, 2/a - 03100 Frosinone  
Tel. 0775/211219 - Fax 0775/852064  
E-mail: giovanninardone@supereva.it  
Resp. Giovanni Nardone

**VITERBO**  
Via Saragat, 8 - 01100 Viterbo  
Tel. 0761/748632  
E-mail: federconsumatorivt@virgilio.it  
Resp. Pietro Vacca

**POMEZIA - COLLEFERRO - CASTELLI - SUBIACO**  
Corso Gramsci, 28 - 00045 Genzano (RM)  
Tel. 06/9364120  
Resp. Savino Volpe

### LIGURIA

**GENOVA**  
Sede regionale  
Galleria Mazzini 7/6 - 16121 Genova  
Tel. 010/5960468 - Fax 010/5302190  
e-mail: info@federconsumatorige.it  
www.federconsumatorige.it  
Resp. Carmela Minniti

**IMPERIA**  
Via Foce 3 - 18100 Imperia  
Tel. 0183/767932 - Fax 0183/766556  
e-mail: imperia@federconsumatorige.it  
Resp. Tiziano Campovecchi

**LA SPEZIA**  
Via Bologna 9 - 19125 La Spezia  
Tel. 0187/547273 - Fax 0187/516799  
e-mail: federconsumatori@cgillaspezia.it  
Resp. Giancarlo Federici

**SAVONA**  
Via Boito 9 - 17100 Savona  
Tel. 019/83898247 - Fax 019/812025  
e-mail: federconsumatori.savona@mail.cgil.it  
Resp. Paola Vottero

### LOMBARDIA

**MILANO**  
Sede regionale  
Via Zecca Vecchia 3 - 20123 Milano  
Tel. 02/8692695 - Fax 02/8691958  
e-mail: federconsumatori@infinito.it  
Resp. Giacinto Brighenti

**BERGAMO**  
Via Garibaldi 3/e - 24100 Bergamo  
Tel. 035/3594430 - Fax 035/3594439  
e-mail: federconsumatoriberghemo@cgil.lombardia.it  
Resp. Umberto Dolci

**BRESCIA**  
Via Folonari 7 - 25100 Bergamo  
Tel. 030/3729260 - Fax 030/3729261  
e-mail: federconsumatori@bs.lomb.cgil.it  
Resp. Fausto Filippini

**DARFO**  
Via Saletti, 14 - 25047 Darfo  
Tel. 0364/543211 - Fax 0364/537322  
e-mail: federconsumatoridarfo@cgil.lombardia.it  
Resp. Ilenia Negri

**COMO**  
Via Italia Libera, 15 - 22100 Como  
Tel. 031/242824 - Fax 031/3306035  
e-mail: federconsumatori@co.lomb.cgil.it  
Resp. Mara Merlo

**CREMONA**  
Via Mantova 25 - 26100 Cremona  
Tel. 0372/448702 - Fax 0372/448633  
e-mail: federconsumatori@cgil.cremona.it  
Resp. Francesco Zilioli

**LECCO**  
Via Besonda Superiore 11 - 23900 Lecco  
Tel. 0341/488270 - Fax. 0341/488279  
e-mail: federconsumatori@le.lomb.cgil.it  
Resp. Sergio Fenaroli

**LEGNANO (MI)**  
Via Volturro 2 - 20025 Legnano  
Tel. 0331/549519 - Fax. 0331/547289  
e-mail: gigiscolari@yahoo.it  
Resp. Gigi Scolari

**LODI**  
Via Lodivecchio 31 - 26900 Lodi  
Tel/Fax 0371/616072  
e-mail: federconsumatorilodi@libero.it  
Resp. Francesco Castellotti

**MANTOVA**  
Via Argentina Altobelli 5 - 46100 Mantova  
Tel. 0376/202220 - Fax 0376/320453  
e-mail: federconsumatorimantova@yahoo.it  
Resp. Guido Corradini

**MONZA**  
Via Enrico da Monza 4 - 20052 Monza(MI)  
Tel. 0392/326019  
e-mail: domenico.codispoti@cgil.lombardia.it  
Resp. Domenico Codispoti

**PAVIA**  
Via F. Cavallotti 9 - 27100 Pavia  
Tel. 0382/35000 - Fax 0382/394596  
e-mail: paviala@federconsumatoripavia.it  
Resp. Mario Spadini

**SONDRIO**  
Via Petrini 14 - 23100 Sondrio  
Tel. 0342/541311 - Fax 0342/541313  
e-mail: giorgio.nana@cgil.lombardia.it  
Resp. Alberto Montani

**VARESE**

Via Nino Bixio 37 - 21100 Varese  
Tel. 033/2276111 - Fax 033/2262002  
e-mail: federconsumatorivarese@cgil.lombardia.it  
Resp. Francesco De Lorenzo

**MARCHE****ANCONA**

Sede regionale  
Via 1° Maggio 142/a - 60121 Ancona  
Tel. 071/285741 - Fax 071/2857400  
e-mail: regionale@marche.cgil.it  
Resp. Piero Chiacchiarini

**ANCONA**

Via Oberdan 10 - 60122 Ancona  
Tel. 071/204969 - Fax 071/201014  
e-mail: federconsumatori.an@libero.it  
Resp. Tiziana Buratti

**ASCOLI PICENO**

Via Pretoriana 55 - 63100 Ascoli Piceno  
Tel. 0736/252121 - Fax 0736/252195  
e-mail: federconsumatoriap@hotmail.it  
Resp. Antonio Ficcadenti

**MACERATA**

Via Garibaldi 45 - 62100 Macerata  
Tel. 0733/245711 - Fax 0733/231754  
e-mail: macerata.category@marche.cgil.it  
Resp. Alessandro Seri

**PESARO**

Via Cassi 21 - 61100 Pesaro  
Tel. 0721/34028 - Fax 0721/378210  
Resp. Paola Venturi Landini

**MOLISE****CAMPOBASSO**

Sede regionale  
Via Fondaco della Farina 16 - 86100 Campobasso  
Tel. 0874/478215 - Fax 0874/478220  
Resp. Roberto Fanelli

**ISERNIA**

Via Campania 46 - 86170 Isernia  
Tel. 0865/412387 - Fax 0865/412387  
Resp. Maria Grazia Bove

**PIEMONTE****TORINO Sede regionale**

Via Pedrotti 25 - 10152 Torino  
Tel. 011/285981 - Fax 011/2485897  
e-mail: sportello@federconsumatori-torino.it  
www.federconsumatori-torino.it  
Resp. Giovanni Dei Giudici

**ALESSANDRIA**

Via Cavour 27 - 15100 Alessandria  
Tel. 0131/325150 - Fax 0131/254689  
e-mail: nietta45@libero.it  
Resp. Antonietta Mantelli

**ASTI**

Piazza G. Marconi 26 - 14100 Asti  
Tel. 0141/351570 - Fax 0141/593844  
Resp. Viviana Pena

**BIELLA**

Via Lamarmora 4 - 13900 Biella  
Tel. 015/3599237 - Fax 015/22433  
Resp. Camillo Anchisi

**CUNEO**

Via M. Coppino 2/bis - 12100 Cuneo  
Tel. 0171/603639 - Fax 0171/603639  
Resp. Francesco Occeili

**NOVARA**

Via Mameli 7/b - 28100 Novara  
Tel. 0321/611202 - Fax 0321/399597  
Resp. Giorgio Albertinale

**VERBANIA**

Via F. Cervi 4ng.Via Colombo - 28921 Verbania  
Tel. 0323/402315 - Fax 0323/516112  
e-mail: marco.borghetti3@tin.it  
Resp. Marco Borghetti

**VERCELLI**

Via Stara 2 - 13100 Vercelli  
Tel. 0161/224117 - Fax 0161/224101  
Resp. Remo Datrino

**PUGLIA****BARI**

Sede regionale  
Via Principe Amedeo 115 - 70122 Bari  
Tel. 080/5213251  
e-mail: puglia@piazzaconsumatori.it  
www.piazzaconsumatori.it  
Resp. Lia Foggetti

**TARANTO**

Via Dante 76 - 74100 Taranto  
Tel. 347/5933655  
Resp. Giovanni Cianci

**SARDEGNA****SASSARI**

Sede regionale  
Via Rockefeller 35 - 07100 Sassari  
Tel. 079/219383-4 - Fax 079/210841  
e-mail: gilen@tiscali.it  
Resp. Giuseppe Lendini

**ORISTANO**

Via Alghero 10 - 09170 Oristano  
Tel. 0783/78007 - Fax 0783/300682  
Resp. Sandra Scanu

**CAGLIARI**

Viale Monastir, 37 - 09122 Cagliari  
Tel.-Fax 070/27971  
e-mail: cagliari@mail.cgil.it  
Resp. Sergio Lai

**CARBONIA**

Via Nuoro, 4 - 09013 Carbonia (CA)  
Tel. 0781/ 62280 - Fax 0781/674030  
e-mail: mariaa.melas@tiscali.it  
Resp. Assunta Melas

**NUORO**

Via Oggiano, 15 - 08100 Nuoro  
Tel. 0784/32025 - Fax 0784/232479  
e-mail: federconsnuoro@tiscali.it  
Resp. Taddeo Cossu

**SICILIA****PALERMO**

Sede regionale  
Via Roma 72 - 90133 Palermo  
Tel. 091/6173434 - Fax 091/6162937  
e-mail: federcons.pa@flashnet.it  
Resp. Lillo Vizzini

**AGRIGENTO**

Via Matteo Cimarra 38 - 92100 Agrigento  
Tel. e Fax 0922/604729  
Resp. Antonino Casesa

**CATANIA**

Via Giovanni Fattori 8 - 95125 Catania  
Tel. e Fax 095/241592  
Resp.

**ENNA**

Via Carducci 16 - 94100 Enna  
Tel. 0935/519105 - Fax 0935/519104  
Resp. Filippo Cancaré

**MESSINA**

Via Cesareo 28 - 98100 Messina  
Tel. 090/770234 - Fax 090/718940  
Resp. Nino Cucè

**RAGUSA**

Via Cairoli - Palazzo Concini - 97100 Ragusa  
Tel. 0932/764477 - Fax 0932/621182  
Resp. Alberto Ciavorella

**SIRACUSA**

Via del Colle Temenite 15 - 96100 Siracusa  
Tel. 0931/21522 - Fax 0931/22700  
Resp. Giovanni Trigrìo

**TOSCANA****FIRENZE**

Sede regionale  
Via Nazionale 17 - 50123 Firenze  
Tel. 055/217195 - Fax 0575/393422  
e-mail: federconsumatori.toscana@dada.it  
www.federconsumatoritoscana.it  
Resp. Romeo Romei

**AREZZO**

Via Monte Cervino 20 - 52100 Arezzo  
Tel. 0575/393445 - Fax 0575/393422  
e-mail: info@federconsumatoriarezzo.org  
Resp. Pazzagli Alessandra

**GROSSETO**

Via Ximenes 61 - 58100 Grosseto  
Tel. 0564/430346 - Fax 0564/20272  
e-mail: federconsumatori@quipo.it  
Resp. Rodolfo Piana

**LIVORNO**

Via G. Ciardi 8 - 57100 Livorno  
Tel. 0586/825247 - Fax 0586/825248  
e-mail: federconsumatori.li@tin.it  
Resp. Roberto Boschi

**LUCCA**

Via Fillungo 74 - 55100 Lucca  
Tel. 0583/44151 - Fax 0583/441555  
e-mail: federconsumatorilucca@virgilio.it  
Resp. Fabio Coppolella

**MASSA CARRARA**

Via XX settembre 46/bis - 54100 Massa Carrara  
Tel. 0585/848311 - Fax 0585/845212  
e-mail: federconsumatori.ms@carrara.tose.cgil.it  
Resp. Valerio Valentini

**PISA**

Palla a Corda 3 - 56127 Pisa  
Tel. e Fax 050/580688  
e-mail: federconsumatori@tiscalinet.it  
Resp. Paolo Redini

**PISTOIA**

c/o Cgil Via Puccini 104 - 51100 Pistoia  
Tel. 0573/378540 - Fax 0573/378555  
e-mail: f.consumatori@pistoia.cgil.it  
Resp. Vincenzo Cannicci

**PRATO**

Via Dei Gobbi 68/70 - 27634 Prato  
Tel. e Fax 0574/448474  
e-mail: federconsprato@tin.it  
Resp. Rosanna Ninnozzi

**SIENA**

Piazza La Lizza 11 - 53100 Siena  
Tel. 0577/2541 - Fax 0577/254850  
e-mail: federconsiena@interfree.it  
www.consumatorsiena.it  
Resp. Giuliana De Angelis

**TRENTINO-ALTO ADIGE****BOLZANO**

Sede regionale  
c/o Cgil Via Roma 79 - 39100 Bolzano  
Tel. 0471/926417 - Fax 0471/926449  
e-mail: altoadige@mail.cgil.it

**TRENTO**

Via Muredei 8 - 38100 Trento  
Tel. 0461/303911 - Fax 0461/935176  
e-mail: altoadige@mail.cgil.it  
Resp. Pasquale Demathaeis

**UMBRIA****PERUGIA**

Sede regionale  
c/o Cgil  
Via del Macello 10 - 06087 Perugia  
Tel. 075/506981 - Fax 075/5002964  
Resp. Salvatore Lombardi

**TERNI**

Via San Procolo 8 - 05100 Terni  
Tel. 0744/496254 - Fax 0744/275289  
e-mail: terni@mail.cgil.it  
Resp. Umberto Ricci

**VALLE D'AOSTA****AOSTA**

Sede regionale  
Via Binet 24 - 11100 Aosta  
Tel. 0165/271611  
Fax 0165/271699  
e-mail: filit.valledaosta@mail.cgil.it  
Resp. Pino Cariati

**VENETO****MESTRE**

Sede regionale  
Via Peschiera 5 - 30170 Mestre (VE)  
Tel. 041/5497831 - Fax 041/5497917  
e-mail: federconsveneto@federconsveneto.it  
www.federconsveneto.it  
Resp. Ernes Coletto

**BELLUNO**

Viale Fantuzzi 11 - 32100 Belluno  
Tel. 0437/948046 - Fax 0437/940281  
e-mail: federconsumatori.bl@veneto.cgil.it  
Resp. Guido Mattera

**PADOVA**

Via Longhin 117/121 - 35129 Padova  
Tel. 049/8944271 - Fax 049/8944213  
e-mail: federconsumatori@cgilpadova.it  
Resp. Mara Bedin

**ROVIGO**

Via Calatafimi 1/b - 45100 Rovigo  
Tel. 0425/377317-377301 - Fax 0425/428340  
Resp. Arnaldo Vallin

**TREVISO**

Via Dandolo 2/b - 31100 Treviso  
Tel. 0422/409239 - Fax 0422/403731  
Resp. Roberto De Marco

**VENEZIA**

Venezia castello, 1514- 30122 Venezia  
Tel. 041/5201378  
Resp. Carmine Quaglia

**VERONA**

Via Licata 14 - 37100 Verona  
Tel. 045/8100804  
e-mail federconsumatori.vr@libero.it  
Resp. Adriano Francescon

**VICENZA**

Via Vaccari snc - 36100 Vicenza  
Tel. 0444/564844 - Fax 0444/5672682  
Resp. Luigi Guiotto